

DT

Diritto & Tutela

PERIODICO GIURIDICO
N.34 DICEMBRE 2021
trimestrale

● CAMBIARE DIREZIONE SULLA STRADA NON È UNO "SCHERZO" APPROFONDIMENTO SU UNA MANOVRA ALL'ORIGINE DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI INCIDENTI

● ANCHE IL "NON FARE" PUÒ DETERMINARE UNA RESPONSABILITÀ SANITARIA LE CONDOTTE "OMISSIVE" E QUANDO I PAZIENTI O I LORO FAMILIARI POSSONO ESSERE RISARCITI

● Tutela della privacy, priorità assoluta per le imprese

In caso di violazioni anche i soggetti privati rischiano sanzioni pesanti



TANTI AUGURI
DI BUONE
FESTE

VALORE[®]
SPA

editoo
EDIZIONE 2021

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% NE/VE

DT

Diritto&Tutela

PERIODICO GIURIDICO
N.34 DICEMBRE 2021

Editore e proprietario:
Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 13
30174 Venezia
Tel. +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ermes Trovò, Marco Frigo
e Nicola De Rossi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C. Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano V.to (TV)

Data chiusura numero:
05.11.2021

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

- 1** EDITORIALE
La privacy non è un diritto di serie B
- APPROFONDIMENTI GIURIDICI**
- 2** Cambiare direzione sulla strada non è uno "scherzo"
Approfondimento su una manovra all'origine della maggior parte degli incidenti
- 8** Anche il "non fare" può determinare una responsabilità sanitaria
Le condotte "omissive" e quando i pazienti o i loro familiari possono essere risarciti
- 14** Tutela della privacy, priorità assoluta per le imprese
In caso di violazioni anche i soggetti privati rischiano sanzioni pesanti
- 20** L'INTERVENTO
Prof. Pasquale Stanzone
"Bisogna diffondere la cultura della privacy"
Le sfide per dare valore a questo "straordinario" ma troppo spesso calpestato diritto

VALORE BREAKING NEWS

- 26** NOVITÀ
Peritia si specializza anche nella valutazione degli immobili
Siglata un'importante convenzione ad hoc con Cerved
- 27** LA STRUTTURA
La nuova sede di Taranto
- 28** LA STRUTTURA
La nuova sede di Torino
- 29** LA STRUTTURA
La nuova sede di Roma
- 30** IL CASO
La morte del piccolo Ivan non resterà senza colpevoli
Grazie a Studio3A, che ha fatto riaprire le indagini sull'incidente, sarà processato lo zio

- 33** CRONACA
"Mai più un altro Mottarone"
Studio3A è impegnato a rendere giustizia ai familiari di una delle 14 vittime
- 34** MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Valore risponde
- 36** LA STRUTTURA
La solidità di un gruppo che dà valore ai diritti
- LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale
- LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

VALORE[®]
S.P.A.


editoo
EDIZIONI DI VALORE

EDITORIALE

VALORE[®]
SPA

La privacy non è un diritto di serie B

Il Garante l'ha definito uno "straordinario diritto", "requisito ad un tempo di libertà e democrazia". La pandemia, che tra le principali conseguenze ha visto accrescere ulteriormente il nostro rapporto anche obbligato con la rete, ha acuito la consapevolezza del valore della Privacy, proprio perché le insidie che la minacciano sono aumentate in modo esponenziale. Le piattaforme on-line sono sempre più indispensabili, forniscono servizi imprescindibili, ma è altrettanto necessaria una strategia difensiva rispetto al loro "pedinamento digitale".

Milioni di dati sensibili - personali, sanitari, giuridici, bancari, "telefonici" - circolano in tutto il mondo, "spogliando" l'identità di quanti di quelle informazioni dovrebbero essere gli unici depositari, svelando in una piazza planetaria i dettagli più intimi della loro vita, esponendoli a pratiche aggressive come il telemarketing selvaggio o, peggio ancora, a rischi di truffe e raggiri, con esiti ancora più gravi nel caso di minori o di categorie più fragili come gli anziani: una questione, dunque, anche e soprattutto di sicurezza oltre che di garanzia per la propria riservatezza e quindi per la propria libertà.

Oggi la protezione dei dati personali non può più passare in secondo piano e richiede una risposta forte, da parte della politica con riforme che tengano il passo della tecnologia, da parte della pubblica amministrazione che dialoga con il cittadino e che ha il dovere di porsi come interlocutore sicuro e fidato, ma anche da parte delle aziende private, specie quelle che detengono e gestiscono una notevole mole di queste informazioni riservate. Violare la Privacy dei propri clienti e utenti, oltre che del proprio personale, poi, non cagiona solo danni a questi ultimi ma può portare a pesanti ripercussioni per l'attività stessa, in termini di sanzioni, nonché sul piano, incalcolabile, dell'affidabilità, dall'autorevolezza e dell'immagine.

Occorre investire anche su questo fronte, sui propri sistemi informatici, che si rilevano sovente vulnerabili oltre ad essere progettati senza tenere in debita considerazione le garanzie della Privacy, ma anche, più in generale, in professionalità che siano in grado di destreggiarsi tra le innumerevoli normative del settore e di "trattare" in modo consoni i dati detenuti. Bisogna crescere nella cultura della loro salvaguardia, considerare che essa rappresenta anche un fattore reputazionale e di competitività, e bisogna puntare sulla figura del Responsabile della protezione, avendo anche l'umiltà e la lungimiranza di affidarsi a degli esperti, a figure esterne che si dedicano appositamente a queste procedure, meglio ancora



se un team di professionisti perché la materia, come si è visto, comporta le più svariate e delicate implicazioni e richiede competenze altrettanto varie e trasversali, da quelle tecnologiche a quelle giuridiche.

Valore S.p.A. ha come mission quella di tutelare i diritti e non può quindi restare indifferente all'esigenza di difendere e di fare valere anche questo diritto prioritario e fondamentale della persona: vogliamo dare il nostro contributo a diffonderla, questa cultura, ma anche il nostro supporto pratico con Be To Be Legal, il nostro brand di servizio alle imprese. Con lo stesso impegno e con la stessa determinazione che mettiamo in campo per le vittime di incidenti stradali, di infortuni sul lavoro, di casi di mala sanità, perché chi ha avuto violata la propria Privacy non è un danneggiato di serie B.

Dott. Ermes Trovò
Presidente Valore S.p.A

Cambiare direzione sulla strada non è uno “scherzo”

Approfondimento su una manovra all'origine della maggior parte degli incidenti

TUTTE LE CAUTELE PER “SVOLTARE” IN SICUREZZA

Per andare esenti da responsabilità bisogna prestare attenzione anche a chi arriva da tergo

LO SPECCHIETTO RETROVISORE NON È UN “OPTIONAL”

Automobilista a processo per omicidio stradale per aver girato a sinistra senza guardare dietro



Tutte le cautele per “svoltare” in sicurezza

Per andare esenti da responsabilità bisogna prestare attenzione anche a chi arriva da tergo

Il Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n.285, è composto da 245 articoli (e integrato da un Regolamento a sua volta formato da 408 articoli e 19 appendici), che tentano di disciplinare nel suo insieme la circolazione stradale e quanto ad essa pertinente in termini di arredi, veicoli e comportamenti, per rendere la guida di un veicolo su strada più coordinata e sicura possibile.

Generalmente, la parte del Codice con cui si ha più a che fare è il Titolo V, l'argomento che disciplina le norme di comportamento (artt.140-193), tra cui l'art. 154 tramite il quale il legislatore indica le modalità di attuazione di una manovra che ultimamente è sempre più spesso fonte di incidenti, il "Cambiamento di direzione, di corsia o altre manovre", che costituisce un buon 80 per cento delle cause dei sinistri stradali, in relazione sia alla temporalità di esecuzione, sia alle traiettorie obbligate, sia alle segnalazioni necessarie e pertinenti da attuarsi prima e durante tali manovre: a volte, nella ricostruzione degli incidenti, si tende a non dare il dovuto rilievo all'analisi delle manovre che non siano quelle elementari del cambiamento di direzione, mentre in senso tecnico sono da considerare "manovre" tutte le variazioni di traiettoria e moto.

Si tenterà pertanto di illustrare la portata dell'art. 154 C.d.S. con il suo perimetro tecnico di validità, oltre che quello normativo, chiarendo con quale modalità le manovre ivi previste siano disciplinate e debbano essere attuate, quali siano gli errori da evitare nel compierle e come vada individuato il rapporto "tecnico-giuridico" tra il comportamento dell'utente stradale disciplinato da detta norma e l'incidente verificatosi, anche osservando che l'orientamento giurisprudenziale porta a non ammettere esclusioni aprioristiche di responsabilità dell'uno o dell'altro conducente coinvolto, ma a vagliarle a fronte dei singoli comportamenti, ovvero ritenendoli a monte entrambi responsabili fino a prova contraria. Infatti, come il conducente che sorpassa un veicolo che precede deve adottare ogni cautela del caso nel compiere la sua manovra (art.148 C.d.S.), qualora non accadesse, ciò non esclude che parte della responsabilità dell'evento ricada, comunque, sul conducente

del veicolo sorpassato che stia, magari, eseguendo una svolta a sinistra.

Ma ecco le condotte che l'art. 154 si prefigge di disciplinare:

- l'immissione nel flusso della circolazione (ad esempio, da un parcheggio al margine stradale ci si inserisce nella corrente di traffico favorita);
- il cambiamento di direzione o corsia (es., manovra frequente quando si procede per file parallele e una colonna di traffico rallenta e/o si arresta; quando ci si accinge a sorpassare un veicolo che precede; quando ci si vuole immettere sulla corsia dedicata in vista di una svolta);
- l'inversione del senso di marcia (es., se si viaggia in una direzione e si decide di cambiare percorso facendo inversione è il caso più "grave" contemplato dalla norma in esame, e anche quello potenzialmente più pericoloso);
- la manovra di retromarcia (considerata come un "cambio di direzione" che può divenire rischioso poiché richiede un'attenzione particolare stante una visibilità diminuita rispetto alla marcia in avanti e perché, seppur per brevi percorsi, si procede in direzione contraria a quella degli altri veicoli);
- la svolta a destra o sinistra (es, svoltare mettendo la freccia direzionale luminosa del veicolo contestualmente alla manovra equivale a non metterla, poiché non lascia tempo e spazio agli altri conducenti con cui la manovra avrà interferenza di adeguarsi di conseguenza, mentre l'aver azionato la freccia per tempo non esime in ogni caso da responsabilità in caso di incidente. L'articolo 154 coinvolge ogni situazione di svolta, senza distinzione di strada o veicolo, imponendo comportamenti precisi onde segnalare con adeguato anticipo ogni intenzione in tal senso);
- impegnare un'altra strada (il veicolo occupa "fisicamente" uno spazio, una porzione di strada, pertanto, realizzando una manovra che "impegni" un tratto stradale diverso da quello che si percorreva inizialmente, come un incrocio con possibilità di occupare la carreggiata di marcia opposta, bisogna adottare le necessarie cautele, anche prevedendo il tempo necessario a tal fine. Es., un autoarticolato lungo 12 metri impiega più tempo di un motociclo o di un'auto per eseguire la medesima manovra di svolta alla medesima velocità);
- l'immissione in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (nel caso in cui da una strada pubblica si svolti in una privata o in un'area riservata, come il parcheggio di un supermercato, si compie una manovra che potrebbe costituire pericolo o intralcio per gli utenti che percorrono la strada pubblica o quelli che provengono dalla parte privata o che si trovano all'interno di questa, il che impone di adottare determinati accorgimenti);
- la fermata (es., un veicolo che si blocca all'improvviso e senza valido motivo al centro della strada o si fermi in zone non consentite può essere sempre pericoloso per chi lo segue, stante il rischio di un tamponamento se la frenata è improvvisa e/o imprevedibile, o se nella fermata il veicolo occupa una porzione stradale diversa da quella di norma destinata alla sosta).

Ciò premesso, la domanda a cui rispondere è: "come vanno effettuate queste manovre visto che il C.d.S. stabilisce solo i criteri generali di comportamento, non potendo prevedere e gestire ogni situazione tramite regole analitiche e dedicate? La prima regola che costituisce le fondamenta dell'intero argomento, e che si trova alla base di ogni comportamento, è il buon senso, ossia la prudenza che inizia con il compiuto accertamento dello spazio in cui si manovra e/o si marcia, senza trascurare la vecchia ma sempre valida buona regola aeronautica "Se non ti vedo, non vuol dire che tu non ci sia", a significare che, qualora ognuno dei componenti il traffico circolante rispettasse i propri obblighi indipendentemente dalla presenza o meno degli altri, ciò che resterebbe sarebbe proprio "l'incidente" nella sua più stretta accezione letterale di "evento inatteso" derivante da causa fortuita e non dipendente dall'omissione di un determinato conducente. Ad esempio, anche se si ritiene di essere il solo utente stradale e si intende svoltare all'incrocio successivo, si aziona comunque l'indicatore direzionale preposto perché dietro o accanto possono esserci veicoli che non si sono avvistati, ma che avranno così contezza delle altrui intenzioni.

Di riflesso, proprio perché generali, i criteri disciplinati dal C.d.S. "dovrebbero" essere conosciuti e osservati da ogni conducente, nonché applicati in tutte le situazioni, tramite due semplici regole, citate peraltro dallo stesso art. 154: - assicurarsi, prima di compiere ogni manovra, e controllare quanto più possibile durante la sua intera esecuzione, che essa non costituisca "pericolo o intralcio" per gli altri utenti stradali (es., nello svoltare a sinistra a velocità bassissima ci si potrebbe accorgere solo a manovra iniziata della presenza di un motociclo in sorpasso che prima non si era avvistato, ma stante la bassa velocità e il proseguito controllo ci si potrebbe arrestare in tempo onde consentirgli il transito, seppur la velocità e la posizione del motociclo siano irregolari e illegittimi);

- segnalare con "sufficiente anticipo" l'intenzione di cambiare direzione e/o di effettuare un'altra delle manovre indicate dalla norma (chi segue nella marcia potrà meglio capire le intenzioni di chi precede e adeguarsi di conseguenza e prima di compiere una scelta sbagliata, magari sorpassando a destra se si è messo l'indicatore direzionale sinistro con dovuto anticipo).

È logico, inoltre, che in tutto ciò occorre sempre prestare attenzione alle condizioni della strada e del traffico, anche pedonale: un frequentato incrocio urbano pieno di ostacoli visuali mobili richiederà più cautela rispetto a un contesto poco trafficato e con migliore visibilità panoramica generale dell'ambiente, così come, se su una strada a scorrimento veloce si anticipa la segnalazione di svolta azionando per tempo l'indicatore direzionale prima di intraprendere la manovra, si fornirà agli altri utenti ogni informazione utile onde prevedere nonché adeguarsi alle intenzioni di chi precede, in forza del fatto che, date le più elevate velocità di transito, i tempi per ogni manovra si riducono.

Per tale variabilità di strada, traffico e visibilità il C.d.S. non stabilisce infatti di inserire l'indicatore direzionale un certo

numero di secondi prima della manovra o a una determinata distanza dal punto di svolta, ma impone nella sua attuazione e/o gestione di tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri veicoli, pedoni compresi, oltre che delle caratteristiche della strada percorsa.

Ciò significa che il "sufficiente anticipo" che il C.d.S. richiede onde segnalare ogni manovra che comporti una variazione di traiettoria e/o direzione è, nello specifico, pensato e quindi indirizzato, alla corretta e maggiore "comunicazione" che deve intercorrere tra tutti gli utenti, evitando il più possibile di affidarla alla sola capacità individuale di questi ultimi di "prevedere" le possibili intenzioni del singolo e/o ancor meno di confidare nell'abilità di ogni utente di adeguarsi in "tempo reale" alle manovre altrui, tant'è che è la medesima norma a imporre di segnalare in anticipo anche la "semplice" intenzione di rallentare per accostare e fermarsi a bordo strada.

Per definire uno dei criteri onde individuare il rapporto "tecnico-giuridico" tra il comportamento dell'utente stradale disciplinato dall'articolo 154 del C.d.S. e l'incidente verificatosi, si immagini quello che sempre più spesso accade quando una vettura in manovra di svolta a sinistra entra in collisione con un motociclo che si accingeva a sorpassarla, sempre a sinistra: per risultare scevro da responsabilità l'uno o l'altro conducente deve innanzitutto provare di aver operato nei termini delle rispettive norme del Codice e/o che l'altro conducente abbia in tutto o in parte contribuito alla verifica dell'incidente per violazione integrale e/o parziale anche di una sola di tali norme.

Perciò, quanto all'automobilista andrà verificato se la sua manovra sia avvenuta con l'adozione degli accorgimenti necessari e, nello specifico, in conformità del comma 3/b dell'art. 154 del C.d.S., poiché solo accostandosi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti d'intersezione, eseguendo la svolta in prossimità del suo centro e a sinistra di questo (salvo diverse segnalazioni), si potrà fornire a ogni altro utente stradale l'indicazione comportamentale utile circa le proprie intenzioni, che dovranno sempre essere precedute dalla corretta indicazione direzionale luminosa, oltre che di un adeguato tempo di manovra, ovvero accertandosi dapprima e durante tutta la sua esecuzione che nessun altro utente stradale sopraggiunga da tergo (o in direzione opposta), anche se in posizione irregolare e/o a velocità eccessiva. Il tutto sempre ricordando che il panorama di cui si gode tramite ogni specchio retrovisore (nessuno escluso) fornisce parziale, nonché indiretta, visuale della "circolazione reale" circostante e che questa, in qualsiasi contesto di traffico, tempo e luogo, evolve con rapidità tale che ciò che un istante prima non era presente, visibile e/o avvistabile, può diventarla poi improvvisamente, con conseguenze tragiche. In tal caso, qualora l'evento infortunistico si sia così realizzato, si dovrà verificare quale possa essere stata la modalità geometrica della manovra compiuta dall'automobilista (quanto spazio abbia coperto dall'iniziale

posizione di marcia al punto o alla zona d'urto) in relazione alla sua velocità di spostamento (calcolo della velocità tramite il sistema ritenuto utile, ovvero tecnicamente consono alla fattispecie analizzata e agli elementi oggettivi disponibili), così da poter anche definire il tempo di realizzazione della manovra dello stesso, e quindi se all'inizio di questa e/o nel suo prosieguo, potesse essere per lui possibile avvedersi del sopraggiungente veicolo in sorpasso da tergo.

Se da tale valutazione, da eseguirsi anche di riflesso alla "cinematica" del veicolo sorpassante, o sorraggiungente da tergo, emerge che l'automobilista si sarebbe potuto accorgere prima di iniziare la sua manovra della presenza del veicolo in sorpasso, seppur questo si trovasse comunque in lontananza, la sua responsabilità sarà impegnata fintanto che non si dimostri il contrario, ovvero che il veicolo sorpassante, stante la propria velocità e posizione, non era visibile od avvistabile quando la manovra dell'automobilista aveva avuto inizio, divenendo quest'ultima in ogni caso irreversibile poiché troppo avanzata nel momento in cui l'automobilista si avvedeva del veicolo sorpassante, tanto che pur arrestandosi non sarebbe in ogni caso riuscito a evitare di intralciarne la traiettoria.

Tale impostazione di analisi si definisce anche "Evitabilità dell'evento", da eseguirsi in combinato con la cosiddetta "Analisi contro-fattuale", ossia la valutazione della "Alternativa lecita" e cioè: a pari modalità di manovra del conducente semmai inosservante la norma, cosa sarebbe accaduto modificando il comportamento dell'altro conducente? Un esempio in tal senso potrebbe essere un automobilista che svolta a destra e/o a sinistra, pur senza inserire l'indicatore direzionale e/o "senza soluzione di continuità", ovvero senza arrestarsi prima dell'inizio della sua manovra poiché non obbligato a farlo, ma quando il motociclo non era visibile poiché così veloce da essere lontanissimo e/o magari nascosto da altro traffico veicolare e/o proveniente da dietro un tratto curvilineo, restando in ciò ovvio che solo con una velocità inferiore del veicolo sorpassante l'incidente poteva essere evitato, interrompendosi di conseguenza il c.d. "rapporto tecnico-giuridico" tra il comportamento omissivo dell'automobilista in manovra di svolta e la norma violata (mancata indicazione direzionale), poiché l'incidente si sarebbe comunque verificato anche se il suo comportamento fosse stato compiuto e integerrimo, venendo la sua omissione assorbita integralmente dall'abnorme velocità del veicolo sorpassante, che diveniva così inevitabile come l'incidente (attenzione però, ciò che vale in termini di responsabilità penale, può non valere altrettanto in termini di responsabilità civile e viceversa). Quanto fin qui osservato non deve ritenersi approccio obbligato ed esclusivo alle valutazioni del caso in particolare, poiché ogni fattispecie e situazione infortunistica è diversa, richiedendo ognuna un determinato approccio di analisi e valutazione, come la copiosa giurisprudenza sul punto insegna. La Cassazione ha sancito la piena responsabilità per

omicidio colposo a carico di un conducente che, percorrendo un rettilineo, aveva improvvisamente girato a sinistra senza segnalarlo in anticipo e senza essersi curato del sopraggiungere di un motociclista che decedeva nell'impatto (sentenza 17.05.2018, n.43544): l'automobilista non aveva guardato lo specchietto retrovisore, altrimenti si sarebbe potuto accorgere del sopraggiungere della moto e per i giudici questo "difetto di attenzione" è stato la causa dell'incidente sufficiente per affermare la responsabilità penale del conducente dell'auto per omicidio colposo. Di contro, la Suprema Corte (ord. 19.12.2013, n. 28488) ha giudicato il caso di un automobilista che nello svoltare aveva invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un veicolo che la percorreva regolarmente e con il quale si scontrava, ritenendo in ciò "grave negligenza" l'aver intrapreso tale manovra creando intralcio e pericolo ai veicoli che sopraggiungevano nella propria corsia, segnalando che in entrambe le circostanze la velocità del veicolo che aveva la peggio non era del tutto consona ed adeguata, senza che ciò tuttavia costituisse un esimente utile e quindi sufficiente ad evitare la condanna dell'automobilista. In definitiva, violare l'art. 154 può costare molto caro in termini di vite umane, non solo quelle purtroppo perdute, ma anche quelle che, "sopravvissute", dovranno affrontare un lungo e psicologicamente gravoso procedimento penale necessario a stabilire le modalità dell'evento, da cui le conseguenti responsabilità.

Ing. Gianluca Penta
Perito cinematico

il riferimento giuridico



Cass., III sez. penale, sent. n. 43544/18

"(...) L'imputato, adoperando la normale diligenza e attenzione di guida, si sarebbe dovuto accorgere necessariamente, guardando gli specchietti retrovisori, della moto che lo seguiva a quella velocità. Il rapido avvicinamento della motocicletta avrebbe dovuto consigliare al conducente della Panda di usare la massima prudenza prima di impegnare la corsia di sorpasso nella manovra di svolta a sinistra, per cui nel caso specifico la violazione delle condotte cautelari previste dall'art. 154 del Codice della Strada ("cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre") è stata determinata a monte da un difetto di attenzione di (omissis) circa l'avvistabilità e la velocità della moto che sopraggiungeva da dietro, non essendo in tal senso dirimente stabilire se l'automobilista avesse utilizzato o meno gli indicatori di direzione prima di effettuare la manovra, perché, ove pure ciò fosse avvenuto, rimane il fatto che la manovra di svolta, in quella condizione di pericolo, non andava effettuata".

Lo specchietto retrovisore non è un “optional”

Automobilista a processo per omicidio stradale per aver girato a sinistra senza guardare dietro



Quando si svolta a sinistra, oltre a inserire la freccia, bisogna sempre guardare lo specchietto retrovisore per accertarsi che dalle proprie spalle non sopraggiungano altri veicoli, anche se in quel punto il sorpasso è vietato, non solo per scongiurare disgrazie ma anche per evitare per se stessi conseguenze penali in caso di incidente. Uno scrupolo, peraltro richiesto dal Codice della Strada, che però viene troppo spesso a mancare. Insegna anche questo la tragica vicenda di un ragazzo di appena 16 anni della provincia del Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, rimasto vittima nel giugno del 2020 di un tragico sinistro mentre procedeva sulla sua moto. A conclusione delle indagini preliminari del relativo procedimento penale, il Pubblico Ministero della Procura di Verbania ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per l'automobilista con cui il giovanissimo si è scontrato, che dunque andrà a processo.

L'imputato stava percorrendo con la sua Skoda una stradina comunale quando, giunto all'intersezione con una laterale, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in quest'ultima via, ma gli si imputa la colpa di averlo fatto "omettendo di ispezionare lo spazio retrostante con l'ausilio degli specchietti retrovisori e, dunque, omettendo di

assicurarsi di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi", come prescritto dall'articolo 154 del Codice della Strada, per citare l'atto del magistrato.

Proprio in quel mentre, infatti, nella stessa direzione di marcia sopraggiungeva la Yamaha del sedicenne che aveva intrapreso la manovra di sorpasso della vettura, certo non consentita in quel punto, ma chi va sulla strada, come prevede lo stesso Codice, deve sempre mettere in preventivo anche eventuali imprudenze altrui per non rendersi corresponsabile di incidenti. Il resto, purtroppo, è tristemente noto. La motocicletta è finita contro la portiera posteriore sinistra della macchina e il ragazzo ha avuto l'ulteriore sventura di andare a impattare contro il montante ed, in particolare, contro il vetro che, esplodendo, lo ha investito, causandogli la lacerazione dei vasi della zona anteriore del collo e il decesso praticamente istantaneo: una morte orrenda.

I patrocinatori dei familiari del giovanissimo hanno fatto valere nell'iter risarcitorio, già chiuso da tempo, questo determinante concorso di responsabilità da parte dell'automobilista, che in qualche modo riscatta anche la giovane vittima.

Anche il non fare può determinare una responsabilità sanitaria

Le condotte “omissive” e quando i pazienti o i loro familiari possono essere risarciti

QUANDO LA MANCATA DIAGNOSI O L'OMESSA TERAPIA RISULTANO FATALI

Ma per accertare la malpractice medica va sempre operato il “giudizio controfattuale”

I DOTTORI TARDANO A SOMMINISTRARE GLI ANTIBIOTICI, L'INFEZIONE STRONCA UNA NEONATA

Comprovato il fatale errore, la famiglia è stata risarcita dall'ospedale



Quando la mancata diagnosi o l'omessa terapia risultano fatali

Ma per accertare la malpractice medica va sempre operato il "giudizio controfattuale"

Ogni periodo storico è caratterizzato da una peculiare coscienza sociale che spinge il legislatore a regolare e risolvere aspetti di responsabilità che possono essere, di volta in volta, del tutto nuovi e, prima di allora, mai considerati e, come tali, mai affrontati.

L'epoca in cui viviamo, a partire dagli anni '70, ha visto un'imponente produzione normativa legata alla responsabilità sanitaria determinata da una svariata casistica, che toccava tematiche sempre più sentite, appunto, dalla coscienza sociale che aveva alimentato una produzione giurisprudenziale sempre più intensa. In quest'ambito il rapporto medico-paziente è mutato notevolmente.

La realtà della medicina un tempo era impermeabile a critiche dal basso, per una sorta di ossequioso rispetto verso colui che tanto aveva studiato per curare e salvare vite, ma, in questo percorso, sempre più si è sentita l'esigenza di non lasciare il paziente in balia dello scorrere degli eventi a prescindere e di tutelarne da scelte fallaci e da professionisti - pur sempre "umani" - che non solo non sempre riuscivano a curarlo ma che a volte, anzi, arrecavano danni. E proprio nell'epoca in cui si sviluppavano le grandi e più recenti lotte "dal basso" erano maturi i tempi perché il medico smettesse di esercitare un potere di scelta insindacabile sul paziente e, a volte, non condiviso dallo stesso. Sempre più si sono delineati i diritti del malato (nel 1978 ad esempio nasce il Tribunale del malato) e sempre più il medico viene percepito come responsabile (ovvero "garante") della salute del suo paziente.

Anche una sempre maggiore coscienza della "utenza" del mondo sanitario ha richiesto che i medici gestissero il programma di cura in modo trasparente e responsabile. La responsabilità medica, quale paradigma della più generale responsabilità professionale, costituisce oggi il risvolto dell'attività sanitaria e si determina laddove, ad esempio, una prescrizione si riveli inadeguata e leda il diritto alla salute di un soggetto, diritto costituzionalmente garantito (art. 32).

Tale locuzione di responsabilità medica ingloba tutte quelle azioni che causano, cioè, un danno alla salute psico-fisica del paziente. Questa responsabilità ha sempre costituito una tematica molto dibattuta in dottrina come in giurisprudenza. La delicatezza della materia è tale anche perché le vicende umane in ambito sanitario determinano una moltitudine di casi tra loro molto diversi e che non permettono sempre di sviluppare principi uniformi. La materia è stata oggetto di molteplici riforme legislative e mutevoli orientamenti giurisprudenziali. Con la Legge n. 24 del 8.03.2017 (la "Gelli-Bianco"), si è registrato un ulteriore, importante passaggio evolutivo: l'ultimo capitolo di una lunga storia che ha regolato il rapporto medico-paziente.

Accenniamo solo al fatto che la responsabilità sanitaria è stata classificata quale responsabilità contrattuale ed extra contrattuale a seconda della qualità del soggetto attivo (anche questi aspetti hanno oscillato molto seguendo l'evoluzione dei tempi), pur tuttavia influenzando soprattutto su due aspetti tecnicamente importanti nella regolarizzazione delle controversie: il tempo di prescrizione del diritto della domanda di risarcimento e il soggetto a cui spetta l'onere della prova rispetto al danno. L'argomento è complesso ma, a prescindere da queste valutazioni prettamente tecniche in tema di giurisprudenza, è evidente che l'esigenza (di carattere anche sociale) era quella di rafforzare le tutele riconosciute al paziente.

Di fronte ad una casistica sempre più articolata, la Giurisprudenza ha dovuto cercare di dare risposte a tutte le possibili fattispecie che determinassero un danno e, così, ha dovuto regolare gli aspetti attraverso i quali poter verificare se in una certa attività medica fosse ravvisabile o meno una qualche responsabilità e, di conseguenza, il diritto a un risarcimento. Arriviamo ad uno degli aspetti più esemplificativi di quanto la Giurisprudenza oggi sia massivamente articolata nell'individuazione delle molte condotte colpose del medico curante.

La responsabilità medica riguarda non solo i comportamenti attivi che abbiano comportato un danno alla salute del paziente ma, anche, le eventuali omissioni. Chi esercita un'attività sanitaria dovrà rispondere dei danni derivati dalla propria condotta anche quando questi siano la conseguenza di qualcosa che non è stato fatto. Questa specifica casistica negli ultimi anni ha fornito risposte sempre più puntuali a casi in cui è mancato un apporto di carattere sanitario che ha determinato il danno.

I casi di omissione si sono sempre più delineati con chiarezza, pur rimanendo una categoria "aperta", ed è chiaro che il loro numero è in continua crescita. Si pensi al mancato accertamento diagnostico (ad es., il medico che non ordini l'esecuzione di esami e approfondimenti in presenza di una certa sintomatologia) o alla mancata somministrazione di farmaci di vario genere (la casistica riguarda svariate cure, per esempio antibiotiche, antitrombotiche ecc.), o alla mancata esecuzione di un'operazione chirurgica necessaria. In tema di responsabilità medica per configurarsi una "omissione" è necessario un giudizio controfattuale per

stabilire se ciò che non è stato fatto, cioè la cura omessa, avrebbe avuto un effetto salvifico. Tale giudizio dev'essere svolto secondo un'analisi di alta probabilità logica. Va, cioè, verificato il nesso causale (materiale) tra ciò che non è stato fatto e l'evento. Tutto ciò si connette con il più ampio concetto di causalità, che si suddivide in causalità "materiale", la quale descrive la relazione tra la condotta e l'evento, e causalità "giuridica", che riguarda il rapporto tra l'evento/inadempimento ed il danno.

La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte fin dalla nota pronuncia a SS.UU. n. 581 del 2008, proprio in tema di responsabilità medica, in cui era stato affermato che *"esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria"*.

I due momenti si trovano tra loro in stretta connessione logico-temporale poiché l'accertamento della causalità materiale costituisce la fondamentale premessa affinché possa ravvisarsi una responsabilità e da cui occorre prendere le mosse per procedere all'indagine sulla causalità giuridica al fine di determinare i danni risarcibili, e questo perché non vi è necessaria coincidenza tra danno arrecato e danno risarcibile. Si tratta di due giudizi distinti, l'uno attinente all'*an debeat*, (cioè se un certo risarcimento sia dovuto) l'altro, successivo, relativo al *quantum debeat* (al quanto sia dovuto) oggetto dell'obbligazione risarcitoria.

La norma di riferimento in tema di causalità giuridica è l'art. 1223 c.c. (a sua volta richiamata dall'art. 2056 c.c.), che prevede che sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. La giurisprudenza di legittimità, con successivi interventi, ha via via ampliato la portata precettiva della norma, sancendo dapprima che vi sarebbero compresi anche i danni immediati e diretti che rientrino nella serie delle conseguenze normali e ordinarie dell'inadempimento medesimo in base ad un giudizio di probabile verifica rapportato all'apprezzamento dell'uomo di media diligenza e, successivamente, sancendo che, nonostante la norma faccia riferimento al solo danno patrimoniale nella sua duplice declinazione di danno emergente e lucro cessante, il medesimo schema della regolarità causale debba essere applicato anche al danno non patrimoniale.

Ecco che l'accertamento del nesso causale, nel sottosistema della responsabilità medica, diviene il campo elettivo e il banco di prova delle numerose teorie elaborate dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza, specie alla luce della considerazione che esso, proprio quando riguarda fattispecie di tipo omissivo, è reso ancora più complesso. È l'ipotesi, ad esempio, dell'omessa o dell'errata diagnosi di una data patologia in ordine alla quale occorre verificare, ai fini della sussistenza della responsabilità del sanitario, se una tempestiva e corretta



diagnosi avrebbe evitato l'evento dannoso.

L'omessa diagnosi, infatti, non è da sola sufficiente a formulare un giudizio di responsabilità nei confronti del sanitario ma, individuata la sussistenza di un obbligo generico o specifico di tenere il comportamento omesso, si deve poter affermare che un'eventuale prognosi corretta avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace, secondo la logica del più probabile che non (seppur non coincidente con il criterio probabilistico rappresentato dal dato del "50+1"). L'indagine eziologica insomma implica un giudizio controfattuale di tipo ipotetico che si traduce nell'eliminazione mentale della condotta del responsabile: tale giudizio, nell'accertamento della causalità omissiva, è duplice in quanto occorre verificare se l'evento dannoso è ricollegabile all'omissione, ma anche se la condotta omessa, ma doverosa, avrebbe evitato il suo verificarsi. La rilevanza sotto il profilo causale dell'errata diagnosi non viene meno neanche quando la condotta che si innesta non sia da sola idonea ad interrompere il nesso causale e costituisca un evento anomalo ed eccezionale rispetto al rischio e alla serie causale innescati dalla prima condotta. L'obbligazione del professionista, qual è quella del medico, inoltre, rappresenta una obbligazione non di risultato, ma di mezzi: perciò l'inadempimento del professionista non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente.

Significativo, in tal senso, un caso di omessa diagnosi di appendicite acuta da cui era comunque seguita la risoluzione della patologia mediante intervento chirurgico, ma all'esito del quale era insorto uno stato di coma con pericolo di vita. Posto che sostituendo all'omessa diagnosi la corretta rilevazione

della patologia sarebbe rimasto immutato, nella sequenza sopra indicata, il segmento causale successivo in quanto l'operazione aveva trovato il diretto antecedente causale nella malattia non altrimenti trattabile e il successivo stato di coma aveva costituito un evento del tutto anomalo ed eccezionale (la cui genesi eziologica era stata assorbita nell'efficienza deterministica esclusiva della condotta gravemente imperita dell'anestesista durante l'intervento), la Cassazione, in applicazione dei succitati principi, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni affermando che: *"In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)", Corte Cass., Sez. III., ord. n. 23197, del 27.11.2018.*

In un altro caso di responsabilità medica, la S. C., applicando detti principi, ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una fattispecie di vaccinazione antipolio somministrata in epoca molto risalente nel tempo, aveva escluso la ragionevole probabilità scientifica dell'imputazione della poliomielite alla vaccinazione, in considerazione della bassa incidenza statistica, attestata dalla CTU, omettendo di valorizzare gli elementi presuntivi disponibili nel caso concreto, e con ciò accogliendo il ricorso dal paziente danneggiato (Cass. Civ., Sez. IV, n. 25119, del 24.10.2017).

Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere probatorio, in questi casi di omissioni sanitarie incombe sul paziente che agisce per ottenere il risarcimento del danno l'onere di provare con qualsiasi mezzo il nesso di causalità materiale tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'omissione dei medici mentre, ove il danneggiato abbia assolto tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto o mancato adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza. Con la conseguenza che, nel caso in cui al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso (materiale) tra condotta omissiva ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda va rigettata.

Si veda quanto stabilito in una pronuncia in cui la S. C. aveva confermato la sentenza che aveva respinto per mancanza di nesso causale la domanda risarcitoria proposta dai genitori

perché il figlio minore, nato prematuro, risultava affetto da una retinopatia all'occhio destro, in astratto e in alternativa riconducibile a tre fattori, di cui solo il terzo imputabile a responsabilità dei medici o della struttura, mentre gli altri erano preesistenti alla nascita e risultavano, ciascuno, più probabilmente che non, essere la causa della patologia (Cass. Civ. Sez. III, n. 26824 del 14.11.2017).

La responsabilità medica omissiva può arrivare a causare la morte del paziente e ciò anche quando la sua possibilità di sopravvivenza sia già compromessa o ridotta da pregressi o concomitanti fattori. Anche in questi casi, la Cassazione più recente ha creato una casistica regolamentando tali eventi e invitando ad effettuare il giudizio controfattuale per accertare quale possa essere stata la condotta doverosa omessa che, se eseguita, li avrebbe evitati.

In conclusione, la più recente produzione giurisprudenziale della Suprema Corte insegna che in tema di responsabilità medica omissiva è indispensabile individuare la condotta dovuta, accertare il momento di insorgenza della malattia e la sua evoluzione e poter comprendere se l'evento lesivo, quale esso sia e quanto grave sia, si sarebbe potuto evitare o differire facendo quanto si lamenta essere stato omesso.

Avv. Stefania Trivellato

Foro di Venezia

il riferimento giuridico



Cass., IV Sez. pen., sent. n. 50975/17

"In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (...). In tema di nesso causale nei reati omissivi, in altri termini, non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso".

I dottori tardano a somministrare gli antibiotici, l'infezione stronca una neonata

Comprovato il fatale errore, la famiglia è stata risarcita dall'ospedale

Un emblematico e doloroso esempio di comprovata condotta omissiva è quello costato la vita a una neonata di cinque mesi in un ospedale piemontese. La piccola era affetta da trisomia 21 ed era nata con un difetto atrioventricolare completo con discrepanza dei grossi vasi. La patologia però era nota e seguita dai sanitari, la piccola si sarebbe potuta salvare con un intervento chirurgico, e in effetti è stata sottoposta a un'operazione di riparazione dei cuscinetti endocardiaci con protesi, riuscita. Nei giorni seguenti la stabilità emodinamica si era mantenuta invariata, associata a una buona dinamica respiratoria e a una reattività agli stimoli tattili. Ma una settimana dopo il quadro clinico è peggiorato con la comparsa di tosse, aumento delle secrezioni bronchiali, febbre. La neonata era stata colpita da un'infezione, ma nonostante i dottori ne avessero individuato l'origine, lo *Staphylococcus Epidermidis*, in pochi giorni è spirata. I genitori, non riuscendo a capacitarsi del tragico epilogo, hanno deciso di fare piena luce sui fatti e si sono rivolti a una società specializzata che ha sottoposto la documentazione clinica a un suo medico legale di fiducia per valutare la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari, con riferimento all'ambito civilistico. E il responso è stato positivo. Il consulente tecnico ha riscontrato che il decesso era causalmente riconducibile a un quadro di sepsi sistemica con interessamento polmonare, ma la

sovrainfezione batterica che l'aveva provocata era stata determinata dall'assenza di una terapia antibiotica ad ampio spettro, come quella effettuata fino a pochi giorni prima. I medici infatti, pur sapendo dell'infezione in atto e della sua causa, avevano inspiegabilmente ritenuto di non riprendere subito la terapia antibiotica altrettanto incomprensibilmente sospesa, e peraltro in assenza di controindicazioni all'antibioticoterapia e nonostante la sensibilità del batterio alla vancomicina. Le condizioni cliniche della piccola, reduce da un intervento cardiocirurgico che comportava un inevitabile edema polmonare, processo che favorisce l'insorgenza di infezioni, imponevano non solo la prosecuzione della terapia antibiotica, ma quantomeno una sua immediata ripresa dopo il risultato emoculturale. Quando finalmente i sanitari hanno deciso di programmare l'antibiotico, era tardi: la bimba è deceduta poche ore prima. Pertanto, secondo un ragionamento controfattuale, sostituendo la condotta ritenuta erronea (sospensione della terapia antibiotica) con quella corretta (prosecuzione della terapia con inserimento di vancomicina) si sarebbe con elevata probabilità evitata la sovrainfezione polmonare, la sepsi sistemica e quindi il decesso.

A fronte di tali riscontri di chiara malpractice medica, i genitori per rendere giustizia alla loro figlioletta hanno chiesto i danni all'ospedale che però ha negato ogni responsabilità. È stata quindi presentata richiesta di accertamento tecnico preventivo presso il tribunale e i consulenti tecnici del giudice sono pervenuti alle stesse conclusioni. A questo punto la struttura ha opportunamente ritenuto di transare e la famiglia della bambina è stata quanto meno equamente risarcita per la grave perdita subita.



Tutela della privacy, priorità assoluta per le imprese

In caso di violazioni anche i soggetti privati rischiano sanzioni pesanti

IL RUOLO FONDAMENTALE DEL DPO IN AZIENDA

Per meglio proteggere i dati personali l'ideale è affidarsi a un team di professionisti

IL GIGANTESCO "PHISHING" SUBITO DAI CLIENTI DI BANCA INTESA

Migliaia di correntisti truffati anche per le falle del sistema informatico dell'istituto



NUOVI SERVIZI

BE TO BE
LEGAL

Consulenti di Valore per Imprese



Il ruolo fondamentale del DPO in azienda

Per meglio proteggere i dati personali l'ideale è affidarsi a un team di professionisti

Il DPO, Data Protection Officer - in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati - è la figura introdotta nel 2016 (con applicazione dal 2018) dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e che ha la funzione principale di affiancare chi tratta dati personali, seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento stesso e del Codice Privacy. Il DPO è un consulente tecnico/legale che riveste un triplice ruolo: consigliare e sorvegliare, fungere da tramite tra il titolare/responsabile del trattamento e l'autorità e tra titolare/responsabile del trattamento e i soggetti interessati. Informando e consigliando come un counselor e facilitando il percorso di autoconsapevolezza del titolare/responsabile del trattamento, egli fornisce consulenza tecnica e legale su come raccogliere, trattare e conservare i dati personali in modo conforme al GDPR, facendo comprendere cosa siano, perché vanno protetti, cos'è una violazione, come e quando segnalarla e quali valutazioni compiere per minimizzare i rischi derivanti dal trattamento dei dati stessi.

Il GDPR prescrive che il DPO deve anche sorvegliare, mettendo in atto attività di controllo sul titolare/responsabile sui processi aziendali. In maniera pragmatica, osserva cosa fa il titolare/responsabile del trattamento, lo affianca ed evidenzia i comportamenti non corretti. Egli redige inoltre almeno una volta all'anno il rapporto di sorveglianza, che elenca le misure adottate dall'impresa per proteggere i dati, la valutazione della loro conformità alla normativa sulla privacy e le azioni consigliate per proseguire nel percorso di compliance. Se il titolare lo richiede, il DPO può fornire anche un parere circa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento.

La DPIA (Data Privacy Impact Assessment) è una valutazione obbligatoria quando un trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate. Dalle Autorità sono stati individuati dei criteri specifici per i casi in cui è necessario che il titolare/responsabile effettui la valutazione di impatto: ad esempio, i trattamenti valutativi, di scoring o la profilazione; le decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (per esempio, assunzioni, concessione di prestiti,

stipula di assicurazioni); il monitoraggio sistematico (es, la videosorveglianza); il trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es, informazioni sulle opinioni politiche); i trattamenti di dati personali su larga scala; il trattamento di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, persone con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.); gli utilizzi innovativi oppure l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (es, il riconoscimento facciale); i trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es, screening dei clienti di una banca tramite i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).

Sebbene tutte le organizzazioni italiane che trattano dati personali di persone residenti nell'Unione Europea debbano rispettare il GDPR, non tutte sono tenute a nominare un DPO. Il GDPR indica espressamente, all'articolo 37, i casi in cui la nomina di un Data Protection Officer è obbligatoria e cioè quando il trattamento dei dati personali è svolto da un'autorità o un ente pubblico. L'obbligo vale anche per tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento sistematico o nel monitoraggio su larga scala dei dati personali o di categorie particolari di dati come quelli sanitari e giudiziari.

La laconicità delle definizioni normative non consente di definire con esattezza il perimetro entro cui la nomina del DPO debba ritenersi obbligatoria. Il documento WP243 redatto dal Gruppo di lavoro Art. 29 si è tuttavia premurato di affermare che, tranne quando sia evidente che un soggetto non è tenuto a nominare un DPO, si raccomanda ai titolari e responsabili del trattamento di documentare le valutazioni compiute all'interno dell'azienda per stabilire se si applichi o meno l'obbligo di nomina di un DPO, in modo da poter dimostrare che l'analisi ha preso in esame correttamente i fattori pertinenti. Attesa la labilità delle definizioni, ben può sussistere in alcune fattispecie il concreto rischio che la scelta di una società di non nominare un DPO possa risultare contraria al Regolamento. La scelta di non nominarlo in ossequio al principio di responsabilizzazione del titolare deve essere, quindi, necessariamente frutto di una ragionata analisi di cui la società/ente deve essere in grado di dimostrare lo svolgimento.

Dall'introduzione di questa figura professionale vi è stato un continuo confronto tra giuristi e informatici che sostengono - ognuno per la propria parte - la naturale vocazione allo svolgimento della professione di DPO. In realtà, è molto difficile, se non impossibile, che un singolo professionista possa possedere tutte le competenze richieste dalla normativa (giuridiche, tecnico informatiche di comunicazione e manageriali), e proprio per questo motivo si ritiene necessario che un DPO si avvalga di un gruppo di professionisti ciascuno specializzato in un determinato settore, come tra l'altro suggerito dagli stessi Garanti europei nelle linee guida.

Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di avere aziende conformi al GDPR dal punto di vista informatico e meno dal

punto di vista organizzativo, documentale, procedurale, gestionale o viceversa. Si ritiene infatti che il DPO debba avere alcune caratteristiche singolari: deve essere un professionista esperto della materia della gestione, trattamento, protezione dei dati personali e tutela della privacy. Deve, quindi, disporre di competenze giuridiche e di gestione del rischio e di una conoscenza delle normative specifiche e delle procedure amministrative del settore in cui opera l'organizzazione di cui è DPO. Deve anche avere acquisito competenze ad hoc riguardanti le tecnologie di sicurezza informatica, oltre che un talento per il problem solving e una forte attitudine alle relazioni interpersonali e alla comunicazione.


Per questa ragione, la possibilità di mettere in campo un mix di professionisti con le relative professionalità rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per svolgere in modo efficace il ruolo di Data Protection Officer, dovendosi esso occupare, come si è visto, di tutti gli aspetti che impattano il trattamento di dati personali nell'ambito dei vari processi aziendali e che possono riguardare anche nuove tecnologie e servizi innovativi. Dunque, un compito di estrema responsabilità, anche se, almeno allo stato attuale, secondo le indicazioni dei Garanti della Privacy europei, per l'esercizio delle funzioni di DPO non è richiesta l'iscrizione ad appositi albi o il possesso di titoli o certificazioni specifiche. Ulteriore aspetto da tenere in conto quando si tratta di individuare e nominare il DPO è quello della necessaria imparzialità che deve contraddistinguere tale figura rispetto al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati personali. Il

Data Protection Officer, infatti, deve obbligatoriamente essere una figura indipendente, un supervisore unico e super partes che si occupi (preferibilmente in via esclusiva) della vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento Europeo.

Ecco perché sono sempre più numerose le organizzazioni che decidono di optare per un servizio DPO esterno rivolgendosi a società che si avvalgono di una squadra con competenze tecniche miste; in ogni caso, il DPO esterno potrà essere aiutato nello svolgimento dei suoi compiti da uno o più soggetti interni all'azienda. I servizi esterni, denominati anche "DPO as a service", in pratica, mettono a disposizione delle aziende un team di risorse multidisciplinari in grado di affrontare con professionalità e competenza tutti i compiti attribuiti a questa figura.

Si tratta di un investimento particolarmente utile, non solo per la tutela e la sicurezza del personale e dei clienti/utenti di un'azienda, ma anche per ragioni economiche, perché in caso di violazione si può venire sanzionati e anche in maniera pesante.

Solo per citare alcuni dei più recenti provvedimenti, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di circa tre milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti dal consenso. A seguito di vari reclami e segnalazioni, infatti, il Garante ha accertato che la società aveva trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma aveva acquisito da altre fonti. Iren aveva ottenuto liste di anagrafiche



da una S.r.l., che a sua volta le aveva acquisite, in veste di autonomo titolare del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime società avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso non copriva anche il passaggio dei dati dei clienti dalla S.r.l. all'Iren.

Il 15 gennaio 2020, poi, l'operatore di telecomunicazioni TIM è stato sanzionato per ben 27,8 milioni di euro dal Garante, per una strategia di marketing troppo aggressiva. Milioni di individui sono stati bombardati con chiamate promozionali e comunicazioni non richieste, alcuni dei quali erano su liste di non contatto ed esclusione. E sempre in tema, il 13 luglio 2021 il Garante ha imposto una multa di oltre sedici milioni di euro alla società di telecomunicazioni Wind a causa delle sue attività illegali di marketing diretto.

Anche Facebook è stato nuovamente multato dall'autorità italiana per la concorrenza, questa volta con una sanzione di sette milioni, per non aver rispettato un precedente ordine relativo a come il colosso dei social network informa gli utenti sugli usi commerciali che fa dei loro dati.

Per passare poi a un altro ambito di dati assai sensibili, quelli sanitari, il Garante ha sanzionato, con provvedimenti di entità certo di gran lunga inferiori, ma pur sempre degni di nota, due Asl, quella della Romagna e di Trento, per il mancato rispetto della esplicita richiesta dei pazienti di oscuramento dei loro dati sul Fascicolo Sanitario Elettronico. La normativa infatti prevede che l'interessato possa oscurare dati e documenti ivi presenti che saranno così accessibili solo dallo stesso e dal medico che li ha generati. Tale diritto è esercitabile al momento in cui sono generati i referti o successivamente.

Nel primo caso l'Autorità è intervenuta dopo una notifica della Usl emiliana per aver trasmesso ad un medico di famiglia il referto di una paziente che, al momento del ricovero per interruzione farmacologica della gravidanza, ne aveva richiesto l'oscuramento attraverso la compilazione di un apposito modulo. La trasmissione era avvenuta mediante la rete regionale "Sole" che, attraverso la raccolta dei documenti sanitari personali di ogni assistito, genera il Fse regionale. L'istruttoria ha accertato che la comunicazione dei dati era avvenuta accidentalmente a causa di un bug nel software che gestiva l'accettazione, la dimissione e il trasferimento degli assistiti. Il programma non aveva recepito la selezione del flag che indicava la volontà della paziente di non trasmettere il referto al medico di medicina generale. La comunicazione illecita di dati sulla salute, contro la volontà espressa dai pazienti, aveva interessato 48 persone tra il mese di aprile 2018 e l'agosto 2019. Il Garante ha così comminato la sanzione di 120.000 euro alla Usl.

Un caso analogo ha riguardato l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, a cui il Garante ha notificato una violazione di dati personali per aver messo a disposizione ai medici di famiglia per errore 293 referti di 175 pazienti, tra cui due minorenni e alcune donne sottoposte ad interruzione di gravidanza, sebbene questi avessero esercitato il diritto di oscuramento nei confronti di tali documenti. Anche qui la violazione è risultata imputabile esclusivamente ad un errore

del software, che non ha associato ai documenti la richiesta di oscuramento, correttamente inserita dagli operatori sanitari nel Sistema informativo ospedaliero. In questo caso la sanzione è stata di 150.000 Euro. Nel definire gli importi il Garante ha tenuto conto, in entrambi i casi, di diversi elementi, come il carattere non episodico delle violazioni, il numero e le caratteristiche delle persone interessate, le precedenti violazioni compiute, ma anche il comportamento collaborativo delle Aziende sanitarie, che però non hanno potuto evitare la multa.

Le sanzioni del GDPR sono infatti determinate in base a diversi fattori e amministrata dal regolatore della protezione dei dati in ogni paese dell'UE. I criteri che sono tipicamente utilizzati per valutare una violazione del GDPR e determinare l'importo di una multa includono la gravità e natura, considerando il numero di persone colpite, i danni subiti e quanto tempo c'è voluto per risolvere la violazione, l'intenzione, se l'organizzazione in difetto abbia effettuato dei tentativi per alleviare il danno e soprattutto se l'organizzazione aveva misure di sicurezza, politiche sulla privacy o protezioni in atto per la conformità al GDPR. Altro elemento discriminante, poi, è se l'organizzazione abbia segnalato proattivamente la violazione all'Autorità di vigilanza o al contrario vi sia stato un ritardo irragionevole.

Dunque, in un mondo che viaggia sempre più in rete la questione privacy non può essere presa sotto gamba da un'azienda, grande o piccola che sia, ed è opportuno affidarsi a dei professionisti per seguirne tutte le tante e complesse procedure.

Avv. Antonio Villovich
Foro di Venezia

il riferimento giuridico



Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Sezione 4 Responsabile della protezione dei dati
Art.37 Designazione del responsabile della protezione dei dati

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (...).

Il gigantesco “phishing” subito dai clienti di Banca Intesa

Migliaia di correntisti truffati anche per le falle del sistema informatico dell'istituto

Qui il caso è particolare, a monte vi è un'attività criminosa, ma ad agevolarla sono stati i “buchi” nel sistema di sicurezza aziendale. Parliamo della truffa patita di recente da migliaia di clienti di uno dei principali istituti di credito italiani, Intesa San Paolo.

Le modalità del raggio sono simili. Il correntista riceve un sms sul cellulare dal Servizio Intesa in cui si informa che stanno sospendendo i servizi sulle utenze on-line per mancato aggiornamento e si allega un link che riporta al sito dell'istituto, identico a quello originale. I malcapitati, tratti in inganno, vi accedono dopodiché arriva loro un altro messaggio dove si spiega al cliente che ignoti hanno tentato di effettuare un accesso sull'Home Banking del suo conto, chiedendo di aggiornare i propri dati. Il malcapitato allora inserisce le sue credenziali di accesso per sbloccare l'App, che torna a funzionare, e poi riceve una chiamata dal numero 800.303.303, esattamente quello associato al Servizio Clienti Intesa, in cui il falso operatore chiede la conferma dei dati personali e fornisce un codice sul telefono che poi la vittima ri-comunica, per verificare che tutto sia risolto. La frode è compiuta e scattano subito i prelievi. I correntisti si vedono arrivare vari sms che avvisano dei pagamenti effettuati, ovviamente non autorizzati: chiamano subito il numero verde del servizio clienti della banca, ma prima di ottenere il blocco del conto i criminali informatici sono già riusciti a far sparire diversi soldini. In alcuni casi decine di migliaia di euro.

Tra i tanti ad aver patito la disavventura una giovane commessa veneziana, che di prelievi truffaldini ne ha subito sette per tremila euro. Ha sporto denuncia ai carabinieri e avviato una pratica di disconoscimento dei prelievi presso l'istituto, che però alla fine dell'istruttoria, ha rigettato la richiesta di rimborso “in quanto il movimento disconosciuto risulta essere stato effettuato con l'uso di un supporto elettronico a cui è stata associata la sua carta, escludendosi ogni forma di clonazione”.

La correntista, per essere assistita, si è affidata a una società specializzata nel risarcimento danni che ha presentato



reclamo. Sono infatti evidenti in questi eventi le gravi falle nel sistema di sicurezza in uso a Intesa, tali da consentire ai truffatori la clonazione dell'intero sito della banca e del numero telefonico del servizio clienti nonché l'intrusione nell'app Intesa San Paolo. Senza contare la responsabilità ancora più evidente per non aver adottato sistemi idonei a prevenire l'illecita captazione dei dati dei correntisti, e della Banca stessa, il phishing, e gli accessi non autorizzati. Gravità delle lacune confermata dal fatto che migliaia di correntisti hanno subito l'identica truffa, “prova delle prove” della negligenza della banca anche nel non aver posto tempestivo rimedio “all'attacco” hacker. Di qui la diffida all'istituto a riaccreditare le somme carpite alla propria assistita, ma l'ufficio Reclami ha ribadito il suo diniego. Si aprono le porte delle vie legali per quella che potrebbe diventare una corposa class action, e la Banca, per non aver opportunamente protetto i suoi dati, dovrà risarcire parecchi soldi, oltre al danno d'immagine.

L'intervento

Prof. Pasquale Stanzione

Presidente dell'Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali

“Bisogna diffondere la cultura della privacy”

Le sfide per dare valore
a questo “straordinario”
ma troppo spesso
calpestato diritto

**LA TUTELA DELLA “DIGNITÀ
INDIVIDUALE” È ANCHE
UN FATTORE DI COMPETIVITÀ**

Dagli attacchi informatici
al telemarketing selvaggio,
alla formazione dei Rpd/Dpo





Nato a Solopaca (Benevento) nel 1945, laurea con lode in Giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1968, Pasquale Stanzione inizia la sua carriera universitaria vincendo in quello stesso anno una borsa di studio e perfezionamento alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, dove diventa l'anno dopo assistente incaricato di Diritto civile. I suoi studi si indirizzano subito verso la comparazione giuridica, accompagnata alla profonda conoscenza del Diritto, che lo porterà molti anni dopo, all'Università di Salerno, all'istituzione e al coordinamento di un dottorato di ricerca in Comparazione e Diritto civile che ha formato studiosi in entrambe le discipline.

Dal 1971 assistente ordinario di Diritto privato, arricchisce il suo percorso di numerose esperienze all'estero, come visiting professor e ricercatore a Parigi, Barcellona, Madrid, New York e in Germania.

Dal 1974 al 1979 incaricato di Istituzioni di diritto privato a Giurisprudenza a Camerino, nel 1979 si sposta all'ateneo di Salerno. Vince il concorso a cattedra e dal 1980 al 2015 è ordinario di Istituzioni di Diritto privato e nel 1981-84 presidente del corso di laurea nella stessa facoltà. Dal 1983 al 1992 dirige l'Istituto di Diritto privato all'università di Salerno, dal 1993 al 2000 il Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei, dal 2000 al 2008 è preside della facoltà di Giurisprudenza.

Nella sua carriera, insegna e ha insegnato anche Diritto privato comparato, Diritto processuale civile, Diritto

bancario, Diritto e legislazione notarile e Diritto di famiglia. È stato anche professore straordinario di diritto privato presso la Link Campus University di Roma e presidente del comitato scientifico del CERSIG (Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche) dello stesso ateneo romano.

Stanzione, membro dell'Associazione italiana di diritto comparato e della Société de législation comparée, e presidente dell'Unione giuristi cattolici dell'Arcidiocesi di Salerno nonché componente del Consiglio nazionale di presidenza, è altresì fondatore e curatore scientifico della rivista giuridica online "Comparazione e diritto civile" ed è autore e coautore di una serie infinita di pubblicazioni tra le quali Manuale di diritto privato (Torino, 2009), Minori e diritti fondamentali (Milano, 2006), Professioni e responsabilità civile (Bologna-Roma, 2006), Il diritto privato della Pubblica Amministrazione (Padova, 2006), Tutela dei soggetti deboli (Torino, 2005), La nuova disciplina della privacy (Torino, 2004), Diritto privato. Lineamenti istituzionali (2003), Il nuovo ordinamento dello stato civile (Milano, 2001). Fittissima anche la serie di incarichi "extra-universitari" ricoperti dal Prof. Stanzione: consigliere della Banca d'Italia a Salerno e Giudice tributario presso Commissione tributaria provinciale, nel marzo 2005 è stato nominato dalla Camera dei Deputati componente laico del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (2005-2009), di cui è stato anche vicepresidente. Il 29 luglio 2020, infine, è stato eletto presidente dell'Autorità per il garante della protezione dei dati personali.

La tutela della “dignità individuale” è anche un fattore di competitività Dagli attacchi informatici al telemarketing selvaggio, alla forma- zione dei Rpd/Dpo

Per comprendere quanto oggi sia una questione prioritaria la tutela della privacy non vi è nulla di più indicato di uno stralcio dell'intervento tenuto dal Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzone, alla presentazione della relazione sull'attività svolta nel 2020, il 2 luglio 2021 alla Camera dei Deputati, e alcuni passaggi del consuntivo.

Il pericolo corre in rete

Il 2020 si è caratterizzato, a livello globale, per il record negativo degli attacchi informatici, agevolati dall'incremento del ricorso ai canali telematici per effetto della pandemia e assurti a veri atti ostili nell'ambito del conflitto per il dominio cibernetico. Alcune ricerche (Osservatorio Cybersecurity di Exprivia) sottolineano come, nel primo trimestre 2021, in Italia si siano già verificati 349 reati informatici, il 47% in più del 2020, nel 70% dei casi compresi di furto dei dati. Durante l'anno sono stati notificati al Garante oltre 1387 data breach, alcuni rilevanti per la tipologia di dati, anche di carattere sanitario, esfiltrati o per il numero di soggetti interessati. Il Dis, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, ha registrato nel 2020, in Italia, un incremento delle aggressioni (+20%), rivolte nell'83% dei casi a soggetti pubblici.

Ciò conferma la vulnerabilità di sistemi informatici, in particolare della pubblica amministrazione, progettati al di fuori di un piano organico d'innovazione comprensivo di adeguate garanzie privacy, come dimostra l'incidenza delle violazioni riscontrate dal Garante nel settore pubblico, anche rispetto ad obblighi centrali quali quelli di corretta designazione del responsabile della protezione dati. Il che attesta come essa sia un fattore abilitante primario, un presupposto ineludibile anche per la cybersecurity, tutelando ciò che, come il dato, rappresenta l'elemento costitutivo essenziale della “infosfera”.

Urgono riforme

Tale consapevolezza è alla base della collaborazione con il Dis, da estendere alla neo-costituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, tuttavia, essa dovrebbe permeare la visione complessiva delle riforme da promuovere, per un'innovazione sostenibile anche in termini di garanzie, nella direzione “inclusiva” tracciata anche dal Digital Compass. Solo una reale sinergia tra la cybersecurity e la protezione dei dati può garantire che il processo di digitalizzazione avvenga senza pregiudizio per la sicurezza nazionale, ma anche per la riservatezza e la dignità individuale.

Le carenze inizialmente riscontrate sull'App lo dimostrano quanto il rispetto della disciplina privacy sia determinante per la sostenibilità del processo di digitalizzazione. Le riforme indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui l'innovazione digitale occupa una posizione centrale, vanno realizzate considerando anche, tra i parametri essenziali, la protezione dei dati, quale fattore di vantaggio competitivo per il sistema-Paese e presupposto di legittimazione dell'azione pubblica.

Inscrivere nel processo riformatore adeguate garanzie per la privacy vuol dire infondere nei cittadini fiducia nell'operato delle P.A. e favorire un'innovazione “sicura” e, per ciò, competitiva perché scevra da rischi, oltre che non regressiva in termini di diritti e libertà.

La “cultura” della privacy

Il tassello ulteriore è la promozione di una cultura della protezione dei dati che, anche grazie allo strumento dei codici di condotta, dovrebbe divenire oggetto di un vero processo d'introiezione, affinché la compliance assurga a forma e regola dell'azione di soggetti privati e pubblici. In questa direzione il Garante ha valorizzato la propria attività di comunicazione ed esteso i canali di accessibilità: l'Autorità è divenuta, soprattutto in questi primi tre anni di applicazione del nuovo quadro giuridico europeo, sempre più un'istituzione di prossimità, oltre che di garanzia.

La protezione dei dati, rappresentando un fattore reputazionale sempre più determinante, costituisce del resto un volano per lo sviluppo e la competitività di aziende che sappiano mostrarsi compliant e anche per questo va promossa.

Ancora troppe violazioni

Rilevanti, per quantità e qualità, sono invece ancor oggi le violazioni riscontrate in ambito privato, laddove le sanzioni più elevate (di 16.800.000 e 12.250.000 euro a due operatori telefonici) sono state irrogate anche quest'anno principalmente per telemarketing selvaggio, che si conferma fenomeno endemico, radicato nella dinamica dei rapporti commerciali, grazie anche a un'articolata rete di attori economici, quasi un “sottobosco” di sub-fornitori, operanti spesso in condizioni di più complessiva illegittimità, anche sotto il profilo lavoristico.

Uno strumento importante di tutela sarà rappresentato

dall'estensione del Registro delle opposizioni alle utenze mobili, per contrastare buona parte di questo fenomeno idoneo a determinare turbamenti nella vita privata soprattutto dei soggetti più fragili, come gli anziani, in danno dei quali può risolversi addirittura in vere e proprie truffe.

La formazione e la fondamentale figura del responsabile per la protezione dati

Per favorire un'accresciuta consapevolezza della dimensione dei diritti nella società tecnologica, l'Autorità continua a investire su divulgazione e formazione. Ma il Garante richiede anche uno sforzo (responsabile) ai titolari del trattamento, ribadendo l'importanza della figura del responsabile per la protezione dei dati e sollecitando la promozione di adeguate iniziative formative da parte degli stessi titolari del trattamento. Nelle forme più opportune, un ampio coinvolgimento di scuole e università (anche con riguardo alle facoltà tecnico-scientifiche) si fa sempre più urgente.

Le linee guida per i Rpd/Dpo

Nell'ambito dell'attività volta a fornire chiarimenti sui concetti-chiave del RGPD (Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), meritano menzione le linee guida in materia di titolare e responsabile volte ad aggiornare il parere 2/2010 del Gruppo Art. 29. Il documento tiene in considerazione le implicazioni delle norme sulla contitolarietà di cui all'art. 26, come gli obblighi del responsabile del trattamento alla luce dell'art. 28, nonché della giurisprudenza della CGUE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea). Le linee guida si dividono in due parti: una volta a spiegare i diversi concetti di cui all'art. 4 del RGPD (titolare, responsabile, contitolare, terzo e destinatario), l'altra le principali conseguenze derivanti dall'assunzione dei diversi ruoli.

Quanto al rapporto tra titolare e responsabile del trattamento

occorre inoltre segnalare l'adozione da parte del Comitato (19 maggio 2020) del parere sul progetto di clausole contrattuali standard predisposte dall'Autorità slovena per regolare il rapporto tra titolare e responsabile sulla base dell'art. 28, par. 6, del RGPD. Il parere mira a garantire l'applicazione coerente del menzionato art. 28, che impone ai titolari e ai responsabili del trattamento l'obbligo di stipulare un contratto o un altro atto giuridico che stabilisca i rispettivi obblighi delle parti.

Il responsabile non deve avere conflitti di interesse e nulla osta ad una figura esterna, anzi

È proseguita, in varie forme, l'attività di supporto ai Rpd, con l'organizzazione di incontri, fornendo risposte ai quesiti, aggiornando la sezione informativa presente sul sito dell'Autorità nonché coinvolgendoli nelle istruttorie svolte nei confronti di enti pubblici per accrescere la consapevolezza circa il rilevante ruolo di supporto che essi sono chiamati a rivestire nel processo di adeguamento alla disciplina in materia. Al riguardo è continuato lo sviluppo dell'applicazione online per la comunicazione dei dati di contatto dei responsabili avviata nel 2018, che consente di mantenere una relazione continua con la community dei Rpd/Dpo e di monitorare l'andamento del recepimento di questa importante figura.

Sono state inviate infine diverse note relativamente a vari profili concernenti il ruolo e la posizione del Rpd. Tra queste, la comunicazione inviata a un grande Comune circa l'inopportunità di affidare al Rpd ulteriori incarichi (quale quello di dirigente del Corpo di polizia locale) e la necessità di affidargli risorse umane adeguate allo svolgimento dei complessi compiti, e quella ad alcune aziende sanitarie locali circa l'assenza nel Regolamento di norme che impongano la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra la persona giuridica designata quale Rpd e la persona fisica indicata quale referente presso l'ente designante.



VALORE®

breaking news

N.34 DICEMBRE 2021

-  **Peritia si specializza anche nella valutazione degli immobili**
Siglata un'importante convenzione ad hoc con Cerved
-  **La nuova sede**
di Taranto, di Roma e di Torino
-  **La morte del piccolo Ivan non resterà senza colpevoli**
Grazie a Studio3A, che ha fatto riaprire le indagini sull'incidente, sarà processato lo zio
-  **"Mai più un altro Mottarone"**
Studio3A è impegnato a rendere giustizia ai familiari di una delle 14 vittime



NOVITÀ

Peritia
PERIZIE CERTIFICATE

Peritia si specializza anche nella valutazione degli immobili Siglata un'importante convenzione ad hoc con Cerved

Continua a crescere e a qualificarsi sempre di più l'attività di Peritia, il servizio tecnico specializzato di Valore S.p.A. che certifica il valore dei beni mobili e immobili, anche (ma non solo) in caso di danneggiamento. L'importante novità riguarda uno degli ambiti più richiesti nel settore, quello delle valutazioni immobiliari, ed è maturata grazie ad una altrettanto rilevante convenzione stipulata con Cerved, il più grande Information Provider in Italia.

Conoscere l'esatta stima di un immobile, infatti, è fondamentale, non solo per poterlo vendere, ma anche per poterlo ristrutturare, assicurare, ereditare o inserire a bilancio. I professionisti di Peritia sono oggi in grado di offrire una precisa stima immobiliare, nel pieno rispetto degli standard nazionali di valutazione, e che non si limita agli edifici residenziali ma che comprende anche i fabbricati a uso industriale. A partire da un attento e accurato esame della

documentazione disponibile, confrontata con lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo, viene definita la conformità edilizia del bene e la sua commerciabilità. Vengono monitorati tutti gli spazi disponibili e quantificato il valore degli stessi attraverso un'analisi approfondita, prestando particolare attenzione anche agli immobili collocati nelle vicinanze. Se durante la fase del sopralluogo, poi, si rileva che il fabbricato versa in condizioni di manutenzione insufficiente, tali da non consentirne un immediato utilizzo, vengono anche stimati i costi di manutenzione necessari alla sua ristrutturazione. Questo servizio viene fornito grazie a un team di lavoro composto da professionisti interni e collaboratori esterni che intervengono in qualità di valutatori esperti. In particolare, il servizio è frutto della collaborazione con Cerved, società leader di mercato nell'ambito del Big Data Management e della Business Information. Cerved detiene infatti un patrimonio unico di dati e un approccio data-driven, mette a disposizione servizi e piattaforme digitali per gestire i rischi e supportare la crescita, anche con soluzioni di consulenza. Lo spettro di attività comprende anche la gestione e valutazione dei beni immobili. Solo per citare alcuni dati: la società realizza oltre centomila perizie immobiliari all'anno, opera per conto della maggior parte dei gruppi bancari, dispone di una fittissima rete di valutatori esperti e certificati.

Comprensibile quindi la soddisfazione da parte di Peritia per il riconoscimento ottenuto da Cerved, che ha accolto con entusiasmo la proposta di partnership portando un ulteriore "valore aggiunto" ai servizi offerti: la valutazione sarà "certificata" da entrambi i soggetti.

Le profonde conoscenze tecniche, la comprovata esperienza e la piena disponibilità degli esperti assicurano la completezza e l'elevato standard qualitativo del servizio di consulenza e assistenza. Rivolgersi a Peritia è dunque, ancor di più, una garanzia di totale affidabilità per chi, per qualsiasi ragione, voglia conoscere quanto vale la sua casa o la sua fabbrica.



LA STRUTTURA



La nuova sede di Taranto



TARANTO
 Via Japigia, 11
 Tel. 099 9811020
 Num. verde 800.090.210
taranto@studio3a.net
 orari ufficio:
 dal lunedì al venerdì
 09:00 – 13:00
 14:00 – 18:00

Non solo il Nord d'Italia e il Centro, anche il Sud. Studio3A-Valore S.p.A. ha aperto "casa" anche a Taranto. L'8 ottobre è stata inaugurata in via Japigia 11, vicino all'ospedale SS. Annunziata, la nuova sede dell'azienda, attiva già da anni in città con il suo Area Manager e consulente legale Luigi Cisonna, ma che ora, con un rilevante investimento, mette a disposizione dei tanti assistiti e di chiunque abbia bisogno di sostegno anche un punto di riferimento "fisico", per un ulteriore salto di qualità: si tratta peraltro della seconda sede nella regione dopo quella di Bari, segno di una presenza sempre più capillare in Puglia.

"Siamo l'unica società per azioni nel settore del risarcimento danni nel Paese, abbiamo 82 dipendenti, 22 consulenti legali in tutta la Penisola, 12 uffici aperti: un'attività iniziata 25 anni fa e che svolgiamo con professionalità ma anche con il cuore – ha detto il Presidente, dott. Ermes Trovò, al taglio del nastro, seguito da duecento persone giunte anche dalla Calabria, dalla Campania e da tutta Italia – La nuova sede di Taranto è un altro, importante traguardo di questa crescita e il merito è anche delle persone che ci lavorano, nello specifico di Luigi Cisonna, con cui abbiamo iniziato un percorso cinque anni fa e che è diventato un grande professionista, raggiungendo ragguardevoli obiettivi".

Cisonna, che sarà il responsabile del nuovo point nella sua città, ha ringraziato tutta la squadra di Studio3A, gli assistiti che gli hanno rinnovato stima e affetto arrivando da ogni dove per condividere questa festa, ma soprattutto il Presidente "perché – ha spiegato – nonostante l'emergenza Covid, non solo ha garantito la continuità e piena efficienza dei nostri servizi, già a un livello elevatissimo, ma li ha migliorati".

L'intervento forse più intenso, però, è stato quello dell'ing. Fabio Pugliese, già presidente e "anima" dell'Associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, che parte proprio da Taranto e attraversa tutta la costa jonica, una delle associazioni di volontariato più importanti della Calabria, con cui Studio3A collabora da tempo.

"L'attività di Studio3A e di Luigi Cisonna per noi è una missione" ha affermato Pugliese, accompagnato dall'attuale presidente dell'associazione, Leonardo Caligiuri, familiare di una delle innumerevoli vittime della "Strada della Morte". E ha ricordato le dolorose vicende di alcune famiglie che hanno perso i propri cari in tragici incidenti sulla 106, "che si sono affidate a Studio3A e a Luigi per essere assistite, a cui è stata resa giustizia attraverso il riconoscimento della piena responsabilità della controparte, anche a dispetto delle iniziali risultanze, e supportate anche economicamente e umanamente al di là degli aspetti giuridici. La società e Cisonna hanno fatto davvero del bene per tanta gente della Calabria bisognosa di aiuto".

La nuova sede di Taranto, che ripropone lo "stile" di tutte le altre nel territorio nazionale, nei suoi 150 metri quadri accoglie un'ampia reception, sala riunioni, due uffici, servizi e un magazzino-archivio.

LA STRUTTURA



La nuova sede di Torino



TORINO
 Via Monginevro, 99/B
 Tel. 01 10252044
 Num. verde 800.090.210
torino@studio3a.net
 orari ufficio:
 dal lunedì al venerdì
 09:00 – 13:00
 14:00 – 18:00

A Torino, e in Piemonte, Studio3A-Valore S.p.A. è impegnato da anni e assiste centinaia di persone, seguendo anche casi di cronaca, da ultimo la strage della funivia del Mottarone per i familiari di una delle 14 vittime. Impegno che ora vede un ulteriore salto di qualità con l'apertura di una nuova sede, in via Monginevro 99/b, in Borgo San Paolo, uno dei quartieri più popolosi della città: un investimento importante per migliorare ulteriormente il servizio e offrire un riferimento anche "tangibile" ai cittadini bisognosi di aiuto.

L'inaugurazione, presenti un centinaio di persone tra cui numerosi assistiti, si è tenuta il 27 agosto.

"Un servizio in più per il nostro territorio: qui l'assistenza legale è vissuta come una missione non solo per il proprio interesse, ma per un bene più grande" ha detto Fra Luca Volontè, della chiesa di San Bernardino, beneducendo i locali: 130 metri quadri con reception, due uffici, un'ampia sala riunioni e locali di servizio.

"Sono fortunato, svolgo un'attività, aiutare le persone contro i poteri forti e le ingiustizie, che è un dono della vita. Ma una delle maggiori soddisfazioni della mia esperienza di imprenditore, lunga 25 anni, me la danno i collaboratori che operano in tutt'Italia e sono diventati bravi professionisti, interpretando bene il sentimento che metto nel mio lavoro. Come Giancarlo che con il suo impegno, determinazione e professionalità ha raggiunto l'obiettivo di aprire quest'ufficio" ha proseguito il Presidente, dott. Ermes Trovò.

"Sei anni fa, quando ho iniziato questa bella avventura in Studio3A, mai avrei immaginato di riuscire ad aprire questa sede nella mia città" ha confessato l'Area Manager dott. Giancarlo Bertolone, responsabile del nuovo "point", ringraziando il Presidente e l'intera squadra di Studio3A, i colleghi delle altre regioni e della sede direzionale di Mestre-Venezia, "che lavorano tutti i giorni con serietà e professionalità", e, non ultimi, "i nostri assistiti che in questi anni hanno riposto fiducia in me e nello Studio. Qui negli anni '60 si costruivano automobili ambite, vi sorgeva la fabbrica della Lancia. Mi piace pensare che oggi apriamo le porte di questa casa di Studio3A cercando ogni giorno di costruire e dare un volto umano alla tutela dei diritti degli assistiti, sempre al centro della nostra attività".

Il momento più toccante della cerimonia del taglio del nastro lo "ha regalato" proprio una dei tanti assistiti, una mamma torinese che ha perso una bimba di pochi mesi a causa di un oggi provato errore medico. "Ringrazio Giancarlo Bertolone e Studio3A perché si sono occupati di un dolore grande per dei genitori - ha detto commossa -, riuscendo a fare luce su quanto era successo. La nostra piccola non tornerà più ma almeno abbiamo saputo la verità e ottenuto giustizia. Lo Studio ci ha aiutato ad affrontare questa battaglia in un momento difficile, assistendoci con tenacia, impegno, responsabilità e mettendoci molti sentimenti e il cuore. Ha dato voce e un valore alla nostra sofferenza".

Realizzata a immagine di tutte altre sedi dell'azienda in Italia, la "casa" di Torino sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18: tel. 0110252044, mail torino@studio3a.net.

LA STRUTTURA



La nuova sede di Roma



ROMA
Via Rapagnano, 86
Tel. 06 62288566
Num. verde 800.090.210
roma@studio3a.net
orari ufficio:
dal lunedì al venerdì
09:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Era già aperta dal 18 maggio 2020 ma il Covid aveva precluso una degna inaugurazione. Finalmente, venerdì 9 luglio, si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede di Roma di Studio3A-Valore S.p.A. che la società, nonostante il frangente difficile per il Paese alle prese con la pandemia, ha fortemente voluto mettere a disposizione dei cittadini della Capitale e del Lazio per qualificare ancora di più il servizio fornito loro già da tempo.

"Il nostro percorso di oltre 25 anni nasce dalla volontà di aiutare le persone e dalla consapevolezza che per farlo, di fronte ai colossi assicurativi e ai poteri forti, occorra una controparte altrettanto forte. Oggi abbiamo raggiunto quest'obiettivo: siamo la prima struttura in Italia, l'unica società per azioni che opera nel settore del risarcimento danni, 75 dipendenti, più di venti consulenti legali in tutte le regioni, due milioni di euro anticipati sulle pratiche dei nostri assistiti" ha detto il presidente dott. Ermes Trovò, dopo la benedizione dei locali di don Leonardo Emmi, parroco di San Giovanni della Croce, rendendo poi merito all'Area Manager Angelo Novelli, responsabile dell'ufficio capitolino, "che dal 2017 fa parte della squadra e con grande impegno e studio della materia giuridica ha sviluppato sempre più la nostra attività nel Lazio".

"Grazie a Studio3A e al suo Presidente possiamo offrire alle persone tanta assistenza e vicinanza. E, soprattutto, tutto ciò che promettiamo poi viene mantenuto ed è una cosa fondamentale e non scontata. Questa è casa mia ma anche casa vostra" ha proseguito Novelli, coadiuvato dalla point assistant Valentina Saponaro, rivolgendosi ai numerosi cittadini che in questi anni si sono affidati allo Studio e hanno voluto condividere questo traguardo.

Tra questi Giampaolo Matrone, simbolo della catastrofe dell'Hotel Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 sono morte, travolte da una valanga, 29 persone tra cui sua moglie Valentina Cicioni: lui si è salvato per miracolo, dopo 62 ore passate sotto la neve, ma ne è uscito con gravi menomazioni, oltre ad aver perso la compagna della sua vita. E nell'occasione il superstite ha fatto un annuncio importante.

"Per fortuna dopo la tragedia ho trovato Studio3A, che per me è come una seconda famiglia. Mi sono stati e continuano a starmi vicino, a seguire le mie vicende e le mie pratiche e insieme al loro team stiamo portando avanti un progetto che mi sta a cuore: pubblicheremo un libro su Rigopiano, con il principale scopo di contribuire a portare a casa un po' di giustizia, soprattutto per mia moglie e le altre 28 vittime che non ci sono più, e di far sì che questi disastri non si ripetano mai più" ha concluso il pasticcere di Monterotondo, aggiungendo che l'opera sarà dedicata alla figlia Gaia.


Il point di Roma si trova in via Rapagnano 86, nel quartiere Salario. Nei suoi 150 metri quadri trovano posto una hall, una sala riunioni, tre uffici, servizi e un magazzino. La nuova sede è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

IL CASO



La morte del piccolo Ivan non resterà senza colpevoli
Grazie a Studio3A, che ha fatto riaprire le indagini sull'incidente, sarà processato lo zio

In seguito a quella tragica uscita di strada dell'auto condotta dallo zio, il 21 gennaio 2018 ad Ascoli Satriano (Fg), aveva perso la vita, e dopo sei mesi di agonia, un bambino di soli otto anni, Ivan Marino, e il papà Gianfranco era rimasto gravemente ferito. Eppure quella morte innocente e quelle profonde ferite del genitore, nel fisico e nell'anima, rischiavano di rimanere senza un colpevole se Studio3A non fosse intervenuto. Prima ancora che il piccolo spirasse il Pm della Procura di Foggia titolare del procedimento penale aveva chiesto l'archiviazione: secondo il magistrato, le indagini non avevano portato ad accertare chi fosse effettivamente alla guida di quell'auto. Il padre di Ivan per ottenere verità e giustizia si è affidato allo studio che ha profuso ogni sforzo e messo in campo tutte le sue migliori professionalità: non era accettabile che nessuno pagasse per la morte di un bimbo. Sono stati acquisiti e vagliati tutti gli atti d'indagine, approfondite tutte le testimonianze che in modo



PALAZZO DI GIUSTIZIA

convergente indicavano nello zio il conducente e nel papà del piccolo uno dei trasportati, non ultima quella della stessa compagna del guidatore che pure si trovava in quella vettura; ne sono state "scovate" altre come quella di una persona che aveva visto partire poco prima la macchina con al volante, appunto, lo zio, e valorizzando tutti questi elementi, tramite l'avv. penalista Aldo Maria Fornari, che ha collaborato nel caso, è stata presentata un'articolata opposizione alla richiesta di archiviazione. Opposizione che il Gip del Tribunale di Foggia ha accolto, restituendo il fascicolo al Pm e ordinando la prosecuzione delle indagini. Un'integrazione istruttoria che ha dato i suoi frutti portando alla definizione delle responsabilità e, questa volta, alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura per lo zio: richiesta accolta nell'udienza del 31 maggio 2021 dal Gup. L'imputato dovrà comparire avanti il giudice monocratico il 27 ottobre per l'inizio del processo.

i servizi di Studio3A®

risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- incidenti aerei e ferroviari
- responsabilità civile (incidenti di caccia e sportivi, professionali, prodotti, etc)
- responsabilità della Pubblica Amministrazione
- incendi
- eventi distruttivi

ambito Legale / economico

- consulenze legali
- consulenze contrattuali
- vertenze di lavoro
- contenzioso con privati
- contenziosi con aziende
- contenzioso con Pubblica Amministrazione
- recupero crediti
- successioni a domicilio



Luigi Cisonna - Area Manager Studio3A - Taranto

INDIVIDUATO UN TESTIMONE CHIAVE

Su questo tragico caso ho fatto davvero molto, dando il massimo, sotto il profilo professionale ma anche umano. Tra le principali soddisfazioni, quella di aver individuato e acquisito la testimonianza di un abitante di Calitri, che aveva visto l'auto poco prima del sinistro condotta inequivocabilmente dallo zio di Ivan, la quale ha poi avuto un ruolo importante per raggiungere quello che reputo uno dei maggiori successi ottenuti dal nostro studio: siamo passati da una difficilmente comprensibile richiesta di archiviazione a un rinvio a giudizio. Ma al di là dell'aspetto tecnico e legale, sono stato accanto sempre a questa famiglia colpita dal peggiore dei lutti, la perdita di un bambino, e alle prese con tante difficoltà: il papà Gianfranco rimasto macroleso che non poteva lavorare, i numerosi figli da mantenere. Con la società li abbiamo aiutati in ogni modo, li abbiamo sostenuti anche economicamente, oltre che moralmente, abbiamo fornito loro un supporto psicologico e medico legale per le lesioni, oltre a ottenere un risarcimento che consentirà loro di guardare con un po' più di speranza e fiducia al futuro.

Sabino De Benedictis - Area Manager - Bari

ABBIAMO FATTO EMERGERE LA VERITÀ

Ho seguito in particolare la mamma del piccolo Ivan e credo che solo Studio3A potesse assistere con tanta efficacia ma anche con tanto cuore e generosità una famiglia messa in ginocchio da questa tragedia immensa e da tanti problemi di natura economica e sociale. Il merito principale e fondamentale, però, è quello di essere riusciti a far venir fuori la verità e, con essa, le responsabilità del sinistro, e di aver quanto meno risarcito in modo congruo i familiari del bambino per il danno morale da lutto.

Dott.ssa Irene Carlin - Area legale, Referente Sinistri Gravi

UNA BATTAGLIA CONCLUSA

CON IL GIUSTO RISARCIMENTO DEI FAMILIARI

La vicenda del piccolo Ivan Marino e del papà Gianfranco ci ha coinvolti tutti profondamente. Abbiamo seguito con scrupolo l'attività della Procura, "indirizzandola" sulla corretta strada per fare luce su chi fosse alla guida del mezzo: al riguardo, abbiamo sottoposto subito la documentazione disponibile al nostro medico legale centrale che ha rilevato come le lesioni riportate dal padre del piccolo fossero del tutto compatibili con la posizione di passeggero anteriore e come la morte del bambino fosse strettamente collegata all'incidente. Una volta terminate le indagini preliminari, abbiamo acquisito tutti gli atti penali, non ultima la perizia autoptica sul corpicino del bambino che ha confermato lo stretto nesso di causa tra il sinistro e la morte, seppur avvenuta a distanza di mesi, per poter quanto meno risarcire in modo congruo il danno da lutto ai familiari, risarcimento ottenuto dalla compagnia di assicurazione del veicolo. Abbiamo quindi accolto con favore il rinvio a giudizio nei confronti del fratello del papà del

bambino, Donato Marino, un obiettivo per il cui raggiungimento Studio3A ha fornito un contributo importante, procedendo alla quantificazione delle lesioni del signor Gianfranco, che nel sinistro ha riportato un'invaldità permanente pesantissima, in modo da chiedere il risarcimento anche per il danno fisico patito come terzo trasportato, oltre a quello, già liquidato, per la perdita parentale.

Avv. Aldo Maria Fornari - Foro di Bari

RIBALTATE LE CONCLUSIONI INIZIALI DELLA PROCURA

Abbiamo assunto il caso quando si trovava in fase di avanzata richiesta di archiviazione riuscendo a ribaltare le conclusioni iniziali del Pubblico Ministero. Abbiamo rivisitato tutte le attività d'indagine evidenziando diverse particolarità che non erano state messe a fuoco dalla Procura. Abbiamo valorizzato la puntuale versione dei fatti del papà del piccolo Ivan, abbiamo incrociato gli esiti degli interrogatori effettuati nell'immediatezza del fatto, in primis quello della compagna dello zio del bambino nonché proprietaria della vettura, con altri riscontri acquisiti attraverso le nostre indagini difensive, a partire dalla testimonianza di una persona che aveva visto passare l'auto: tutti indicavano chiaramente lo zio del bambino quale conducente della vettura. Abbiamo poi dimostrato come i traumi riportati dal papà non fossero compatibili con una sua posizione al volante. Quindi abbiamo presentato un corposo atto di opposizione all'archiviazione, sollecitando anche il Gip a fare chiarezza, oltre che su chi guidasse la macchina, anche sul nesso di causalità tra il sinistro e il decesso del bimbo, per escludere eventuali responsabilità dei medici essendo il piccolo paziente sopravvissuto quasi sei mesi ed essendo stato curato in più strutture. Il Giudice ha ritenuto fondate le nostre richieste e ha ordinato al Pm, che si è subito attivato, di riaprire le indagini sulla base delle nostre indicazioni e di effettuare entro sei mesi tutte le attività investigative necessarie per accertare questi punti chiave. Si è così arrivati al conferimento di una consulenza medico legale, che ha confermato come la morte del bambino fosse ascrivibile direttamente alle conseguenze del sinistro, e all'accertamento al di là dei ogni dubbio, come sostenevamo, che alla guida di quella macchina c'era lo zio di Ivan, che ora è stato rinviato a giudizio e nei prossimi mesi darà chiamato a rispondere avanti il Tribunale di Foggia per le sue responsabilità.

Dott. Nicola De Rossi - responsabile Ufficio Stampa Media

L'OPINIONE PUBBLICA DOVEVA SAPERE

L'ufficio stampa ha dato puntualmente notizia degli ultimi, decisivi sviluppi del procedimento penale, che hanno avuto ampio risalto sui media. Era doveroso tenere aggiornata l'opinione pubblica su una dolorosa vicenda che aveva scosso profondamente tutta la Puglia e la Campania, e non solo, ma anche dare conto della battaglia per la verità e la giustizia condotta con competenza e tenacia da tutto lo Studio per la famiglia del piccolo e incolpevole Ivan.

CRONACA



“Mai più un altro Mottarone” Studio3A è impegnato a rendere giustizia ai familiari di una delle 14 vittime

La tragedia del Mottarone non ha bisogno di molte presentazioni: la caduta, il 23 maggio, di una delle cabine in transito sulla funivia Stresa-Alpino-Mottarone per il cedimento della fune di trazione dell'impianto, e l'atroce morte di 14 delle 15 persone che si trovavano all'interno ha destato sgomento in tutto il Paese. Anche perché si è presto aggiunta l'inquietante scoperta che il freno d'emergenza, che avrebbe potuto e dovuto evitare lo schianto, era stato disattivato con dei "forchettoni" perché dava problemi che avrebbero richiesto un ulteriore blocco dell'attività, dopo quello imposto dalla pandemia, per le opportune verifiche.

Inizialmente, infatti, sono stati anche arrestati il gestore dell'impianto, il direttore dell'esercizio e il caposervizio, tre dei 14 indagati dalla Procura di Verbania, 12 persone e due società, la Ferrovie del Mottarone srl e la Leitner spa, che curava la manutenzione della funivia: tra i reati contestati, oltre all'omicidio e alle lesioni colpose, anche l'attentato alla sicurezza dei trasporti.

Di questa vicenda drammatica e complessa si sta occupando anche Studio3A-Valore S.p.A., a cui si sono affidati per essere assistiti i familiari di una delle 14 vittime innocenti, la cui unica colpa è stata di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato per il solo fatto di aver scelto di trascorrere una domenica in montagna.

Nella gestione del caso, lo studio collabora con l'avv. penalista del foro di Milano Laura Carla Bastia e si è subito attivato per monitorare le attività intraprese dalla Procura inquirente e per mettere in campo le migliori professionalità per seguire le fondamentali operazioni peritali ordinate dall'autorità giudiziaria, con particolare riferimento all'incidente probatorio. Ad affiancare il collegio peritale nominato dal Gip nell'udienza del 22 luglio, Studio 3A ha messo a disposizione due suoi fiduciari del calibro del prof. Mattia Strangi, docente di Ingegneria Industriale all'Università di Bologna, e l'ing. Alberto Mariani, uno dei massimi esperti di materiali, leghe e metalli, che si concentrerà sulle cause dalla rottura della fune. I due consulenti tecnici di parte, come i colleghi, hanno iniziato il



loro lavoro con il primo sopralluogo il 3 agosto.

Contemporaneamente l'area legale-liquidativa di Studio3A ha avviato l'iter risarcitorio con la richiesta danni alle Ferrovie del Mottarone, che ha fornito le sue coperture assicurative: la società che gestiva l'impianto è assicurata con Reale Mutua, che ha già aperto il sinistro.

“Il nostro obiettivo - spiega l'avv. Marco Frigo, responsabile dell'Area Legale - Sinistri Gravi dello Studio - è di contribuire, con la nostra esperienza e quella dei nostri fiduciari, a fare piena luce su tutte le responsabilità di questa immane sciagura per rendere verità e giustizia ai nostri assistiti che, come i familiari delle altre vittime, hanno il diritto di sapere cos'ha causato la morte dei loro cari e di vedere adeguatamente puniti i responsabili, tanto più se dovessero emergere profili non solo colposi. Con l'auspicio che anche grazie al nostro intervento reati come questi, se comprovati, non abbiano mai più a reiterarsi, che il trasporto su funivia, fruito da milioni di persone, avvenga in totale sicurezza, e tragedie del genere non possano mai più sconvolgere tante famiglie”.

MEDIA

VALORE[®]
S.P.A.

Quando i media chiedono la verità ... Valore risponde

175



Anche nel trimestre compreso tra metà maggio e metà agosto 2021 Studio3A-Valore S.p.A. è stato impegnato in numerosi casi di cronaca che hanno avuto un'eco anche nazionale, in particolare molti infortuni sul lavoro, su tutti quello costato la vita a Laila El Harim, svariati episodi di pirateria stradale e, purtroppo, anche tante vicende che hanno visto come vittime innocenti dei bambini. Fatti che hanno trovato puntuale riscontro nei principali quotidiani nazionali, oltre che locali, e al cui approfondimento hanno sovente contribuito anche gli esperti dello Studio.

32



Di riflesso, anche le televisioni hanno dedicato ampio spazio alle pratiche seguite da Studio3A-Valore S.p.A. Sia le emittenti nazionali, dal servizio pubblico, con particolare riferimento ai Tgr regionali di Rai 3, alle reti Mediaset, sia quelle locali nei loro spazi informativi e nelle "News" hanno trasmesso parecchi servizi su queste vicende, chiedendo sempre il supporto dello Studio per la puntuale ricostruzione dei fatti e del loro iter giudiziario, e in alcuni casi mandando in onda anche le interviste dei suoi referenti.

631



È continuata nel trimestre di riferimento, infine, la capillare presenza di Studio3A anche nell'informazione on line: le notizie legate allo Studio, la cui autorevolezza anche "giornalistica" è ormai un dato di fatto, vengono regolarmente "lanciate" da tutte le più accreditate agenzie di stampa, vengono riportate fedelmente e sviluppate da tutti i siti Internet informativi, da quelli locali ai portali dei principali giornali cartacei fino ad arrivare ai grandi circuiti dei quotidiani digitali, e dunque arrivano nei Pc di tutti gli italiani.

SCHIACCIATO DA UN ALBERO, LA FAMIGLIA NON SA NULLA LAC NEWS 24, LAC TV - 6 GIUGNO 2021



Sapevano solo che era stato schiacciato da un albero durante un'attività boschiva per la ditta per la quale lavorava e che, anziché chiamare i soccorsi, lo

avevano condotto in auto all'ospedale, dov'era giunto senza vita. Per fare luce sul mistero dell'ennesima tragedia sul lavoro, nel Cosentino, i familiari di Ionel Schipor si sono rivolti a Studio3A che ha denunciato la vicenda, a cui anche l'emittente LaC ha dato risalto intervistando il consulente legale Giuseppe Cilidonio.


L'ORA DELLA GIUSTIZIA PER I FAMILIARI DI POLVERE TG, TELECAPRI 19 - 5 GIUGNO 2021



Finalmente è giunta una risposta anche dalla giustizia penale per i familiari di Carminuccio Tuccino Polvere, già risarciti grazie a Studio3A. La Procura di Benevento ha chiesto

il processo per l'automobilista e il camionista che hanno investito la vittima sulla Statale 372 mentre era a piedi accanto al suo furgoncino dopo un precedente tamponamento. Un incidente complesso e assurdo come ha spiegato il consulente legale Luigi Cisonna in un'intervista sul Tg della nota tv partenopea.

SI POTEVA SALVARE IL PICCOLO DIEGO? TG, TELEROMAGNA - 24 GIUGNO 2021



Tra le tante morti di bimbi innocenti che Studio3A ha seguito la scorsa estate vi è anche quella di un piccolo di due anni deceduto inspiegabilmente al Sant'Orsola

di Bologna dopo un ricovero al Bufalini di Cesena, e su cui la Procura ha aperto un fascicolo riscontrando l'esposto dei genitori per accertare eventuali responsabilità. Un dramma che ha destato vasta eco anche nei media: Teleromagna vi ha dedicato un servizio con un'intervista alla consulente legale Sara Donati.

PENA ESEMPLARE PER LA MORTE DI ANDREA CAROSINO QUOTIDIANO DI PUGLIA - 26 MAGGIO 2021



Gli organi d'informazione hanno dato conto con ampia evidenza della condanna esemplare inflitta dal Tribunale di Taranto al 43enne che, messosi alla guida

sotto l'effetto di alcool e droga, è uscito di strada causando il decesso di uno dei giovani che trasportava, Andrea Attanasio, di Carosino: tre anni e otto mesi, pena notevole per la legge italiana. Per i familiari del 23enne, sostenuti da Studio3A, almeno la consolazione di avergli reso un po' di giustizia.

TRAVOLTO DA UN PIRATA, STRONCATO DA UN'INFEZIONE IL MESSAGGERO - 18 LUGLIO 2021



Tra i tanti casi di casi pirateria di cui si è occupato lo Studio negli ultimi mesi fa rabbia quello fatale, a soli 56 anni, a Vincenzo Leggieri, in provin-

cia di Latina. L'operaio, che procedeva in scooter, è stato investito da un Suv il cui conducente è fuggito e poi è spirato all'ospedale per una misteriosa infezione. Dopo l'esposto dei familiari, la Procura ha aperto un fascicolo e Studio3A ha lanciato un appello sui media per rintracciare il pirata.

UCCISO DA UN CAVO TRANCIATO DA UN CAMION LA STAMPA - 29 MAGGIO 2021



Ha lasciato interdetti il sinistro di cui è rimasto vittima a 45 anni, nell'Alessandrino, Andrea Colaianni, colpito al capo mentre era passeggero sulla moto di un amico da un cavo telefonico tranciato da un Tir: colpa del camionista o del gestore della linea? Studio3A è al lavoro per chiarirlo.

"CRIMINALE" DELLA STRADA LA SICILIA - 26 GIUGNO 2021



Ha investito e ucciso un pensionato e chiesto a un complice di assumersi la colpa in quanto senza patente e assicurazione, ma i carabinieri hanno scoperto il complotto. Studio3A profonderà ogni sforzo per i familiari di Sebastiano Cammisuli, di Pachino, perché il responsabile paghi.

SI PUÒ PERIRE DI LAVORO IN UNA BIBLIOTECA? IL GIORNO - 24 LUGLIO 2021



Si può perire di lavoro in un tempio di cultura? Sconcerta la morte dell'operaio 65enne di Teramo Enrico Pantoni, caduto da un trabattello in un'aula della biblioteca "Crociera" di Milano mentre operava sugli impianti. La moglie ha chiesto aiuto a Studio3A, la Procura indaga il titolare.

A PROCESSO IL COMANDANTE DELLA NAVE IL RESTO DEL CARLINO - 12 AGOSTO 2021



La velocità di approccio alla banchina era eccessiva e la "cima" usurata. Studio3A assiste i familiari di un agente marittimo del porto di Ancona, Luca Rizzieri, colpito a morte dal cavo di ormeggio di una nave che si è spezzato: adesso la Procura ha chiesto il processo per il comandante.

LAILA SIMBOLO DI TUTTE LE TRAGEDIE SUL LAVORO LA GAZZETTA DI MODENA - 10 AGOSTO 2021



La sua fine orrenda ha destato un'indignazione nazionale: l'hanno ricordata anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi e il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha avviato un'inchiesta parallela alla Procura. Studio3A è impegnato a rendere giustizia alla famiglia di Laila El Harim, l'operaia 40anne stritolata all'interno di una fustellatrice in uno scatolificio nel Modenese, e si è subito attivato perché siano accertate e perseguite tutte le responsabilità.

CHI RISARCISCE I DANNI DI UN MONOPATTINO? CORRIERE ADRIATICO - 26 GIUGNO 2021



Camminava sul marciapiede quando è stato scaraventato a terra da un monopattino elettrico rompendosi un polso. Studio3A lotta per risarcire un 58enne anconetano, il conducente è nullatenente e non vige ancora l'obbligo dell'assicurazione per questi "veicoli".

QUEI DOLORI AL PETTO TRASCURATI IL SECOLO XIX - 15 LUGLIO 2021



Aveva chiamato a casa la guardia medica lamentando, tra l'altro, dolori al petto, ma il medico non aveva approfondito: un giorno dopo è morto. La Procura di Genova ha aperto un procedimento sul decesso del vigile Francesco Conte i cui familiari si sono rivolti a Studio3A.

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER PITTARELLO IL GAZZETTINO DI PADOVA - 24 LUGLIO 2021



Premiata la battaglia della moglie e del figlio di Gabriele Carraro e di Studio3A: il magazziniere, schiacciato tra un camion in manovra e una baia di carico alla Pittarello, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro frutto di gravi omissioni. La Procura ha chiesto il processo per il datore.

ESTATE TRAGICA PER I BAMBINI SULLE STRADE LA NAZIONE - 14 AGOSTO 2021



Mai come in quest'estate Studio3A è stato impegnato in tanti, tragici incidenti costati la vita a bimbi innocenti. Come quello tra un'auto e un camion successo in provincia di Udine che si è portato via, a 10 anni, Nicole, di Firenze, e in cui sono rimasti gravemente feriti anche i fratellini.

LA STRUTTURA

La solidità di un gruppo che dà valore ai diritti



CRISTINA GIACOMETTI
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALE



DOTT. ERMES TROVÒ
PRESIDENTE



DANIELA VIVIAN
RESP. CONSULENTI PERSONALI



DOTT. NICOLA DE ROSSI
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNE




AVV. MARCO FRIGO
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRI



FRONT OFFICE
DIREZIONE GENERALE



DOTT.SSA ROBERTA ZECHIN
VICE RESP. A. LEGALE / GEST SINISTRI



NADIA TOFFANO
VICE RESP. POINT ASSISTANT



AREA LEGALE E GESTIONE SINISTRI
DIREZIONE GENERALE



MARCO PAPIRI
RESP. INFORMATION TECHNOLOGY



Valore S.p.A. è la prima realtà del settore in Italia specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, ad aver raggiunto un livello e autorevolezza tali da diventare Società per Azioni: traguardo che ha rafforzato ancora di più la struttura aziendale e reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisita in 25 anni di

VALORE
S.P.A.

attività, sia per le capacità d'investimento a beneficio e garanzia delle migliaia di assistiti. Oltre 75 dipendenti, più di 20 consulenti legali in ogni regione, 250 professionisti fiduciari tra esperti di diritto, medici, ingegneri..., due milioni di euro investiti nelle pratiche, sono solo alcuni numeri di Valore S.p.A., che comprende sei brand.

Studio3A è un gruppo di professionisti specializzati nell'ambito della responsabilità civile e penale, presente in tutt'Italia, che si occupa della gestione di ogni genere di sinistro con lo scopo di tutelare i diritti di chi ha subito un danno, affinché gli sia riconosciuto il giusto risarcimento.

BeToBe Legal fornisce consulenza e tutela legale personalizzata alle imprese. Una rete di esperti in tutto il Paese a disposizione per affiancare le aziende nella prevenzione dai rischi legati all'attività imprenditoriale e per individuare le opportunità di sviluppo.

Peritia è il servizio tecnico peritale per redigere perizie di parte asseverate e giurate che certificano il valore di beni mobili e immobili di aziende e privati o in caso di danneggiamento: opera per l'ambito notarile, legale, PA e privato, usa droni e piloti certificati Enac per perizie aeree.

Editoo è un progetto di cultura giuridica nato per divulgare la conoscenza di norme e procedimenti e che oggi tratta anche temi più generali. La collana ha editato tre libri, su corretto risarcimento, danno ambientale e indagini preliminari, e pubblica "Diritto e Tutela" in 80mila copie l'anno.

BlogGiuridico rientra nello sforzo informativo di Valore ma aggiungendo l'aspetto del confronto. Nel portale vengono inseriti contributi giuridici che gli utenti della rete possono anche commentare, fornendo spunti di riflessione.

Insieme cura le tante iniziative solidali di Valore in un'ottica di responsabilità sociale. Si propone di dare impulso a esperienze di sostegno a persone e realtà svantaggiate, mettendoci il cuore, anzi tre. E facendolo "insieme", coinvolgendo le comunità.

LA SQUADRA (di Direzione)


Chiamateci per nome ...

Stefano Gicu Marco Samuele Piero Diana Elisa Melania Christian Raffaele Emanuele Esther Nicola Lorena Veronica Martina Melisa Vincenzo Andrea Paolo Francesco Massimiliano Matteo Alessia Mario Sara Alessio Giuseppe Diego Salvatore Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando



LA STRUTTURA

L'organizzazione aziendale



Chelè Armando Sabino Riccardo Ernes Marco Daniela Cristina Roberta Giacomo Micaela Federica Viola Giorgia Michela Irene Andrea Giulia Roberta Francesca Fabio Elisa Rebecca Azzurra Valentina Valeria Nadia Eva Marta Gloria Anna Silvia Wanda Camilla Chiara Elisa Roberta Anna Cristian





I NOSTRI SERVIZI PLUS

Incidenti Stradali



STUDIO3A®
DIAMO VALORE AI DIRITTI

COME INTERVIENE STUDIO3A PER ARRIVARE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

- **Esamina** la dinamica del sinistro stradale.
- **Accerta** le responsabilità nell'incidente.
- **Quantifica** il danno e calcola il risarcimento dovuto con l'ausilio di periti e medici legali specializzati in tutte le discipline.
- **Tratta direttamente** con la compagnia di assicurazione per ottenere un congruo e giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

Le compagnie di assicurazione hanno tutto l'interesse e sono preparate allo scopo di liquidare il meno possibile.

Per questo **Studio3A** con i suoi **oltre vent'anni di esperienza** nel settore del risarcimento danni può mettere in campo professionisti specializzati che conoscono bene:

- **Le modalità gestionali** delle compagnie assicurative
- **Le tempistiche** da rispettare nelle liquidazioni
- **I criteri** per una giusta valutazione del danno.

In questo modo **Studio3A** si è specializzato nella gestione degli incidenti stradali **GRAVI**, che hanno determinato pesanti lesioni o addirittura la morte delle persone coinvolte.



w w w . s t u d i o 3 a . n e t

Valore S.p.A.

Direzione Generale: Via Maderna 13 - 30174 Venezia
Tel: + 39 041 8622601 - E-mail: segreteria@studio3a.net

www.studio3a.net
N° Verde 800 09 02 10

VALORE®
SPA